

Amministrazione *di* **SOSTEGNO**



Riflessioni per la famiglia e
gli operatori sociali e sanitari
sulla legge n. 6 del 9 gennaio 2004

Sommario



Presentazione

Enzo Ghigo (Presidente della Regione Piemonte)	
Mariangela Cotto (Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte)	
Walter Galante (Assessore alla Sanità della Regione Piemonte)	<i>Pag.</i> 6
Savino Di Francesco (Presidente Associazione EGIDA)	<i>Pag.</i> 7

Amministrazione di sostegno, riflessioni per la famiglia e gli operatori sociali e sanitari sulla legge n. 6 del 9 gennaio 2004

Pag. 13

Appendice

• Modelli di ricorso e rendiconto	<i>Pag.</i> 68
• Bozza di riferimento per testamento olografo contenente designazione di tutore o amministratore di sostegno	<i>Pag.</i> 91
• Piccolo glossario	<i>Pag.</i> 92
• Gli articoli del codice civile	<i>Pag.</i> 97
• Gli uffici del giudice tutelare in Piemonte	<i>Pag.</i> 109

Presentazione

L'evoluzione normativa italiana si sta costantemente adeguando alle trasformazioni in atto nella nostra società, così anche alcuni aspetti, con al centro l'espressione della volontà della persona, sono investiti da quest'esigenza riformatrice.

La procedura per il riconoscimento nel nostro ordinamento della figura dell'Amministratore di Sostegno è stata particolarmente lunga e complessa, ma ha visto l'adesione dei diversi orientamenti dottrinali e politici a testimonianza dell'esigenza particolarmente sentita.

La sua istituzione consentirà alle famiglie e agli operatori socio-sanitari di disporre di uno strumento dotato di maggiore flessibilità ed efficacia per la cura degli interessi del congiunto o della persona seguita dal servizio, non soltanto per gli aspetti patrimoniali ma soprattutto riguardo ai bisogni e alla volontà del destinatario degli interventi.

L'Amministratore di Sostegno rappresenta uno strumento enormemente innovativo della nuova normativa: con apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata si può individuare in anticipo la persona di cui si desidera l'assistenza, nell'eventualità di un'impossibilità, anche temporanea, nello svolgimento delle nostre funzioni di vita quotidiana (ad esempio un grave incidente o una malattia).

La Regione, cosciente della particolare importanza della nuova figura giuridica, ha realizzato un ciclo di presentazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6 a favore degli enti locali in tutte le province piemontesi in collaborazione con l'Associazione EGIDA; da quest'esperienza è nata l'idea di fornire ad un pubblico più vasto, in particolare le famiglie e gli operatori socio-sanitari, uno strumento di consultazione che semplifichi la lettura degli aspetti più tecnici della nuova normativa.

Un piccolo ed essenziale vademecum nella tradizione regionale di concretezza ed attenzione alle esigenze reali dei cittadini.

Enzo Ghigo
Presidente
della Regione Piemonte

Mariangela Cotto
Assessore alle Politiche Sociali
della Regione Piemonte

Walter Galante
Assessore alla Sanità
della Regione Piemonte

La Legge sulla Amministrazione di sostegno ha innovato profondamente il nostro Codice Civile in tema di tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

Pur con i suoi difetti è tesa a dare soddisfazione alle esigenze e aspettative delle persone soggette a fragilità.

L'associazione **EGIDA** - la quale persegue come finalità primaria il miglioramento della qualità della vita di tali persone, vuole fornire il proprio contributo alla divulgazione delle norme che regolano la materia, attraverso questa sintesi informativa su come operare e dove rivolgersi in presenza di persone prive o con ridotte autonomie.

Questo compendio, voluto e sostenuto fortemente dall'Assessorato alle politiche sociali della Regione Piemonte, è diretto agli operatori socio sanitari ed alle famiglie perché abbiano a disposizione una prima fondamentale traccia su “**cosa e come fare**” in presenza di persone condizionate nelle proprie autonomie.

L'associazione **EGIDA**, per dare efficacia e spessore al proprio intervento, mette a disposizione la propria struttura per programmi di formazione per gli operatori socio sanitari e famiglie, rendendosi disponibile ad ogni forma di ausilio e tutela dei soggetti fragili, conformemente alle proprie finalità.

Rivolgo un personale e sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno tenacemente voluto, sostenuto e lavorato per stendere questa sinossi operativa.

Savino Di Francesco
Presidente Associazione EGIDA

Indice



LA LEGGE N. 6 DEL 9 GENNAIO 2004

• Premessa	<i>pag.</i>	15
• Gradualità negli interventi di protezione	<i>pag.</i>	15
• La centralità della persona	<i>pag.</i>	16
• La persona: valore riconosciuto dalla costituzione	<i>pag.</i>	16
• La persona e la carta dell'unione europea	<i>pag.</i>	16
• La persona e la legislazione della Regione Piemonte	<i>pag.</i>	17
• La collocazione all'interno del codice civile	<i>pag.</i>	18
• La competenza del giudice tutelare	<i>pag.</i>	20
• Conseguenze della competenza del giudice tutelare	<i>pag.</i>	21

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - Risposte utili

• Che cos'è l'amministrazione di sostegno?	<i>pag.</i>	25
• Come funziona l'amministrazione di sostegno?	<i>pag.</i>	26
• Chi può beneficiare dell'amministrazione di sostegno?	<i>pag.</i>	28
• Chi può ricorrere al giudice tutelare?	<i>pag.</i>	30
• A chi bisogna rivolgersi per ottenere il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno?	<i>pag.</i>	36
• Come si ricorre al giudice tutelare?	<i>pag.</i>	38
• Quali sono i doveri dell'amministratore?	<i>pag.</i>	40
• Come opera l'amministrazione di sostegno e quali eventi possono accadere nella vita della stessa?	<i>pag.</i>	42
• Chi può essere nominato amministratore di sostegno?		
• L'amministratore di sostegno ha diritto ad un compenso?		
• È possibile designare un amministratore di sostegno?	<i>pag.</i>	44
• Si è obbligati ad accettare la nomina di amministratore di sostegno?	<i>pag.</i>	48
• In casi di urgenza a chi ci si rivolge per ottenere un provvedimento a favore del soggetto possibile beneficiario?	<i>pag.</i>	49
• L'amministrazione di sostegno è soggetta ad un regime di pubblicità?	<i>pag.</i>	50
• È possibile opporsi al decreto istitutivo dell'amministrazione di sostegno?	<i>pag.</i>	51

*la legge n. 6
del 9 gennaio 2004*

Premessa

Il presente opuscolo ha lo scopo di offrire una lettura semplificata, per la famiglia e gli operatori socio-sanitari, della normativa relativa all'amministrazione di sostegno, introdotta nel nostro ordinamento con la legge 9 gennaio 2004, n.6.

La finalità, che si vuole perseguire, non è quella di fornire un'analisi completa della disciplina sull'amministrazione di sostegno, ma è quella di dare un primo strumento conoscitivo snello e semplice, che possa indicare agli operatori socio-sanitari o ai singoli come orientarsi.

La legge 9 gennaio 2004, n.6 ha, infatti, apportato diverse innovazioni, modificando in parte la disciplina in tema di interdizione e inabilitazione ed introducendo, *ex novo*, nel nostro sistema, la figura dell'amministrazione di sostegno.

Risulta, quindi, utile chiarire gli elementi di novità proposti dalla legge, rispondendo gli interrogativi più frequenti che possono emergere trattando l'argomento dell'amministrazione di sostegno.

Gradualità negli interventi di protezione

Il legislatore con la legge 9 gennaio 2004, n.6 ha riletto gli istituti a protezione dei soggetti deboli sia attraverso la possibilità di graduare i diversi interventi, sia con una particolare e rinnovata attenzione verso la persona, valore primario da salvaguardare.

La gradualità dell'intervento si coglie bene se si considera che mentre prima gli strumenti di protezione erano solo due, inabilitazione e interdizione, connotati da una discreta rigidità, oggi si è passati a tre diversi istituti: l'amministrazione, l'inabilitazione e l'interdizione. Inoltre, all'interno dell'amministrazione di sostegno, è possibile graduare il singolo intervento, predisponendo per ogni persona specifiche modalità di protezione, così come è possibile limitare gli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione (art. 427 cod. civ.).

La tutela del soggetto debole nell'amministrazione di sostegno passa così attraverso l'esame dei bisogni, delle aspirazioni e delle richieste della persona; si ricerca, se possibile, il consenso del beneficiario e si dà rilievo all'eventuale dissenso.

La Centralità della persona

Ogni attività è funzionale alla persona, e la gestione del patrimonio diventa, sempre più, strumento utile per provvedere alle necessità dell'individuo.

L'obiettivo principale dell'amministrazione di sostegno è la persona, la sua integrità fisica e psichica, diritti fondamentali e cardine di ogni intervento che la riguarda.

La persona: valore riconosciuto dalla costituzione

La legge 9 gennaio 2004, n.6 si pone all'interno di quell'insieme di norme che hanno un obiettivo non nuovo per il nostro sistema, sancito tra i principi fondamentali nella nostra Carta Costituzionale.

Il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione italiana recita:

“E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Il pieno sviluppo della persona umana è inserito tra i principi fondamentali della Costituzione ed è ribadito nei primi articoli sotto molteplici profili: il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali, la pari dignità di ogni individuo, il diritto al lavoro del singolo compatibilmente con le proprie possibilità.

La persona ed il suo pieno sviluppo sono quindi valori base per il nostro ordinamento.

La Persona e la carta dell'unione europea

La persona, come valore centrale cui fare riferimento, è tutelata anche a livello comunitario, nella “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea” sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000.

Il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dichiara: “Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui

valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà Essa pone la Persona al centro della sua azione.....”

La persona e la legislazione della regione piemonte

La centralità della persona, bene riconosciuto a livello costituzionale e comunitario, e protetto nella legge 9 gennaio 2004, n.6, ha ispirato, tra le altre, anche la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, avente ad oggetto il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali ed il loro esercizio. Questa norma, proprio per le finalità che esprime e per il suo specifico contenuto, dovrà necessariamente essere raccordata con la disciplina dell'amministrazione di sostegno.

La legge regionale, infatti, all'art. 3 prevede che: “Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità ed è organizzato in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi secondo i seguenti principi:

- a) rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;
- b) riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito unitario per gli interventi e i servizi medesimi;

I primi elementi dai quali partire sono: la possibilità di graduare gli interventi di protezione della persona e la rinnovata attenzione al singolo, visto quale portatore di diritti, anche se colpito da infermità, che ne riducono l'autonomia.

La collocazione all'interno del Codice Civile

Il legislatore, per introdurre nel nostro sistema lo strumento dell'amministrazione di sostegno, ha inserito una serie di disposizioni completamente nuove, tra l'articolo 403 e l'articolo 414 del codice civile.

Questa serie di articoli è stata posta all'inizio del capo XII del libro I del Codice Civile. Il capo XII contiene in sé gli articoli che vanno dal 404 al 432 cod. civ. , regola la disciplina dell'amministrazione di sostegno, dell'inabilitazione e dell'interdizione, ed è stato intitolato "Degli strumenti a protezione delle persone prive in tutto o in parte di capacità" .

Amministrazione di sostegno, inabilitazione ed interdizione fanno quindi parte di un unico capo del codice civile, ed individuano un vero e proprio insieme di strumenti tesi alla protezione della persona.

Amministrazione, Inabilitazione e Interdizione

La gradazione nel rapporto tra amministrazione e inabilitazione è desumibile dalla circostanza che l'istituto dell'amministrazione di sostegno risulta, come si vedrà oltre, particolarmente flessibile e modulabile, da situazioni di semplice sostegno per il compimento di un singolo atto, sino a forme di sostegno particolarmente complesse relative ad intere categorie di atti. L'inabilitazione, al contrario, ha caratteristiche piuttosto rigide, indicate direttamente dal codice civile all'articolo 349. L'inabilitato può compiere in autonomia alcuni atti, sostanzialmente riconducibili nell'ambito degli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve essere supportato dal proprio curatore per gli altri atti, previa le prescritte autorizzazioni.

La gradazione nel rapporto tra amministrazione e interdizione è, invece, stabilita dalla stessa legge che all'articolo 414 del codice civile evidenzia come, in presenza dei presupposti necessari per emettere una pronuncia di interdizione, questa possa essere pronunciata quando ciò sia necessario ad assicurare un'adeguata protezione della persona. L'interdizione dovrebbe quindi essere funzionale, e potrebbe essere pronunciata soltanto quando risulti necessaria a proteggere la persona.

Amministrazione, inabilitazione e interdizione sono tre strumenti a protezione della persona, in progressiva gradazione. L'amministrazione di sostegno, in particolare, risulta particolarmente flessibile e modulabile. Permette un intervento specifico per ogni singola diversa persona, che vede ridotte le sue autonomie. I tre istituti operano, comunque, in ambiti diversi.

La competenza del Giudice Tutelare

Il legislatore con la legge 9 gennaio 2004, n.6 ha previsto, in materia di amministrazione di sostegno, la competenza esclusiva del Giudice Tutelare. Questo magistrato è il solo competente ad esaminare il ricorso, ad istruire il procedimento, ad emettere l'eventuale provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso, ed a gestire le successive fasi connesse alla pendenza del procedimento di amministrazione.

Tale scelta è del tutto particolare. Infatti, nell'inabilitazione e nell'interdizione non è un singolo giudice a pronunciarsi in merito al provvedimento da adottare, ma questo viene emesso dal Tribunale in composizione Collegiale, cioè da tre giudici riuniti in un Collegio. Inoltre, nell'interdizione e nell'inabilitazione il Giudice, o meglio il Collegio, pronunciata la sentenza, non si occupa più della fase successiva di gestione del fascicolo di tutela (procedimento conseguente all'interdizione) o di quello di curatela (procedimento conseguente all'inabilitazione).

L'amministrazione di sostegno ha una struttura completamente diversa. Il legislatore ha assegnato ad un solo magistrato, il Giudice Tutelare, il compito di occuparsi di ogni fase del procedimento, sia quella relativa alla decisione sull'apertura, o meno, di un procedimento di amministrazione, sia quella relativa alla gestione dell'eventuale procedimento di amministrazione.

Il Giudice Tutelare è stato individuato, dal legislatore, come il magistrato che dovrà indicare, nel provvedimento, di eventuale accoglimento, gli atti demandati all'amministratore e quelli lasciati all'attività congiunta di amministratore e beneficiario, stabilendo indirettamente in via residuale gli atti lasciati nella disponibilità del beneficiario stesso.

Il Giudice Tutelare dovrà, tra l'altro, prescrivere con quale periodicità l'amministratore sia tenuto al deposito di un rendiconto di gestione, dovrà autorizzare l'amministratore al compimento di specifici atti, dovrà valutare l'operato dell'amministratore, dovrà mediare eventuali conflitti insorti tra il beneficiario e l'amministratore stesso.

L'Ufficio del Giudice Tutelare è stato scelto, con tutta probabilità, per la modalità operativa che dovrebbe caratterizzarlo: la ridotta formalità e la relativa celerità nell'assunzione dei provvedimenti.

Conseguenze della competenza del Giudice Tutelare

L'Ufficio del Giudice Tutelare è particolarmente presente sul territorio. Il Giudice Tutelare, infatti, è presente non solo nelle sedi principali di Tribunale, ma anche nelle Sezioni Distaccate.

Si tratta di un giudice monocratico (cioè di un magistrato che decide da solo, come singolo, e non in composizione collegiale, con altri due magistrati) presente in tutte le sedi già appartenenti alla Pretura e non soppresse nel tempo.

Il legislatore ha, quindi, scelto un ufficio caratterizzato da una certa agilità nelle decisioni, e già competente per la gestione dei procedimenti di tutela e curatela. Una delle conseguenze più importanti, connessa alla scelta del legislatore di attribuire la competenza, per l'amministrazione di sostegno, al Giudice Tutelare, è che l'utente, sia esso un privato o un operatore dei servizi sociali o sanitari, dovrà sempre fare riferimento allo specifico Ufficio del Giudice Tutelare presente sul territorio.

L'applicazione delle diverse previsioni contenute nella legge dovrebbe essere piuttosto uniforme nei diversi Uffici del Giudice Tutelare, ma è ben possibile che i singoli magistrati, stante la particolare elasticità della norma, procedano di fatto in modo non sempre eguale.

Risulta quindi indispensabile sia per i privati, sia per gli operatori dei servizi sociali o sanitari, contattare l'Ufficio del Giudice Tutelare territorialmente competente per avere diretta conferma delle prassi in uso, o per informarsi in merito all'orientamento giurisprudenziale presente, prima di procedere all'eventuale deposito del ricorso.

Il Giudice Tutelare è competente per ogni fase del procedimento di amministrazione: sia quella relativa all'eventuale apertura del procedimento di amministrazione, sia quella relativa alla gestione dello stesso.

L'Ufficio del Giudice Tutelare è presente in tutte le sedi di Tribunale. E' quindi necessario fare riferimento allo specifico Ufficio competente presente sul territorio.

L'amministrazione di sostegno

risposte utili

Conclusa questa fondamentale premessa, che ci aiuta a capire ancora meglio le scelte fatte dal legislatore e come orientarci di fronte all'amministrazione di sostegno, è possibile proseguire ponendoci alcune domande utili ad approfondire la conoscenza del nuovo istituto giuridico.

Che cos'è l'amministrazione di sostegno?

E' un nuovo strumento giuridico introdotto dal nostro legislatore con la legge n. 6, del 9 gennaio 2004. L'amministrazione di sostegno nasce con l'obiettivo di aiutare tutte quelle persone che, colpite da una menomazione o da una infermità fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità temporanea o permanente di compiere alcuni atti.

Si tratta quindi di persone, affette da malattie più o meno gravi o anche semplicemente colpite da eventi invalidanti, che vedono ridotte le loro autonomie. L'amministrazione di sostegno vuole essere una risposta concreta ai bisogni di soggetti fragili che fino ad oggi non potevano essere protetti con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione perché a loro non estensibili.

Si pensi all'anziano che perde solo alcune autonomie pur mantenendo buone capacità di relazione e di comprensione della sua condizione, all'invalido a seguito di un sinistro che non sia in grado di compiere alcuni atti, al malato psichiatrico che a seguito di adeguata terapia manifesti un buon grado di autonomia. L'amministrazione di sostegno è dunque uno strumento diretto ad affiancare il soggetto debole, mediante interventi di aiuto temporaneo o permanente. L'art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 è al riguardo chiaro: "La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Espressioni chiave che vanno tenute presenti per chi si vuole avvicinare al contenuto della legge ed alla sua comprensione sono:

- 1) la **tutela** con la **minore limitazione possibile** della capacità di agire;
- 2) le **persone prive in tutto o in parte di autonomia** nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana;
- 3) gli **interventi di sostegno** temporaneo o permanente.

L'amministrazione di sostegno, dunque, **presuppone l'esistenza di alcune**

autonomie del soggetto, il bisogno dello stesso di un preciso aiuto per il compimento di alcuni atti, così da garantire adeguata protezione e conservazione delle proprie risorse personali, di vita e patrimoniali.

L'amministrazione di sostegno è un nuovo strumento giuridico che ha quale presupposto necessario l'esistenza di una menomazione o di una infermità fisica o psichica cui consegua una impossibilità temporanea o permanente di compiere alcuni atti giuridici. Questo nuovo strumento sembra avere una portata applicativa particolare: potrebbe coprire situazioni in passato prive di protezione e potrebbe assorbire parte dei casi un tempo ricondotti all'inabilitazione ed all'interdizione.

Come funziona l'amministrazione di sostegno?

L'articolo 409 del codice civile, al 2° comma, espressamente dispone:
“Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita.”

Tale margine di “autonomia” espresso dalla norma, risulterebbe essere il limite all'operatività dell'amministrazione di sostegno.

Sembrirebbe, quindi, che possa beneficiare, dell'amministrazione di sostegno, chi abbia conservato almeno alcune autonomie per il compimento degli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita.

Questo concetto deve essere contestualizzato nello specifico caso concreto. Risulta quindi improprio ridurre l'applicazione dell'amministrazione di sostegno ad ipotesi predefinite, dovendo il giudice, chiamato ad applicare l'istituto, valutare la singola situazione e decidere se lo strumento dell'amministrazione di sostegno sia o meno utilizzabile.

E' certo che il giudice, dopo aver deciso di utilizzare l'amministrazione di sostegno, dovrebbe individuare come riempire di contenuto il sostegno da fornire al beneficiario. Si tratta di un sostegno al compimento di atti giuridici e

quindi il giudice dovrà stabilire quali atti possano essere compiuti dall'amministratore in nome e per conto del beneficiario e quali atti possano essere compiuti congiuntamente da amministratore e beneficiario. E' anche possibile che il giudice stabilisca che alcuni specifici atti necessitino di una ulteriore autorizzazione proveniente sempre dal magistrato, su puntuale richiesta del beneficiario o dell'amministratore.

E' importante sottolineare che tutti gli atti o le categorie di atti non indicate dal giudice rimangono nella piena disponibilità del beneficiario.

Questo fondamentale assunto è espresso dall'articolo 409, primo comma del codice civile che recita:

“Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno”.

Risulta, da quanto esposto, che lo strumento dell'amministrazione di sostegno è particolarmente flessibile. Il giudice in funzione delle specifiche necessità dovrà modulare l'intervento dell'amministratore nel rispetto delle esigenze e della persona del beneficiario.

L'amministrazione di sostegno è strumento flessibile ed adattabile ai bisogni del beneficiario, che comunque deve in ogni caso conservare la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Chi può beneficiare dell'amministrazione di sostegno?

Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno chiunque sia colpito da una menomazione o da una infermità fisica o psichica tale da cagionare una condizione di impossibilità temporanea o permanente al compiere alcuni atti giuridici.

E' tuttavia indispensabile che la persona non versi in una situazione così grave da essere in condizione di abituale infermità di mente tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi perché, in questo contesto, risulterebbe necessario uno strumento di protezione maggiore, cioè l'interdizione.

Infatti, il legislatore ha coordinato indirettamente lo strumento dell'amministrazione di sostegno e lo strumento dell'interdizione ponendo un limite all'utilizzabilità di quest'ultima.

Si può ricorrere all'interdizione solo quando, in presenza dei presupposti da sempre indicati nella legge, cioè l'abituale infermità di mente, con la totale incapacità di provvedere ai propri interessi, risulti anche necessario assicurare un'adeguata protezione alla persona, protezione non fornibile attraverso altri strumenti giuridici.

Il soggetto affetto da abituale infermità di mente che abbia perso ogni autonomia non può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno in presenza della necessità di assicurargli un'adeguata protezione.

E' anche utile evidenziare che la disciplina in tema di amministrazione di sostegno indica, in misura più o meno esplicita, che il beneficiario deve poter essere nella condizione di esprimere i propri bisogni, le proprie aspettative, le proprie aspirazioni, deve avere la capacità di comunicare il proprio disappunto e le proprie valutazioni rispetto agli atti da compiere e che lo riguardano.

Risulta, inoltre, che sia il Giudice Tutelare che l'amministratore nominato, non possono prescindere dalle volontà, dai bisogni, dalle aspirazioni e dalle aspettative espresse dal beneficiario dell'amministrazione.

L'articolo 407 del codice civile, al secondo comma, recita: *"Il Giudice Tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorre, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto,*

compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e richieste di questa”.

*L'articolo 410 del codice civile dispone: “Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei **bisogni e delle aspirazioni** del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare in caso di **dissenso** con il beneficiario stesso*”

Espressioni di riferimento e termini chiave riferite al beneficiario sono:

- 1) richieste;
- 2) bisogni;
- 3) aspirazioni;
- 4) dissenso.

L'amministrazione di sostegno può essere applicata a condizione che la situazione del beneficiario non sia così grave da richiedere il ricorso all'interdizione per assicurare una adeguata protezione.
L'amministrazione di sostegno deve tener conto delle richieste, bisogni, aspirazioni del beneficiario, compatibilmente con la necessità di protezione dello stesso.

Chi può ricorrere al Giudice Tutelare?

Legittimati a ricorrere al Giudice Tutelare, cioè le persone che possono richiedere al giudice l'eventuale apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno, sono:

- 1. Il potenziale beneficiario stesso.** Infatti chi ritiene di essere in difficoltà nella gestione della propria vita, per malattie che sono causa di una ridotta autonomia, o perché con l'età sopraggiungono impedimenti a compiere alcuni atti, con il rischio di gravi pregiudizi o di esposizione a raggiri (si pensi all'anziano solo che si vede impedito fisicamente ad uscire ed andare in banca o a seguire rapporti di locazione di sue proprietà e che necessiti dunque di un sostegno nel compiere alcuni atti di gestione ordinaria con l'ausilio di un terzo, sotto la vigilanza del Giudice, garante della corretta gestione), può ricorrere al Giudice Tutelare.
Può ricorrere il possibile beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato. Il minore potrà ricorrere in prossimità del raggiungimento della maggiore età (tra il 17° e 18° anno di età).
- 2. Il coniuge.**
- 3. La persona stabilmente convivente.** La legge non fornisce indicazioni precise al riguardo. Sarebbe forse preferibile una lettura estensiva del concetto e, pertanto potrebbero ritenersi legittimati, ad esempio, amici-conviventi o soggetti comunque stabilmente conviventi, il cui rapporto non necessariamente debba assimilarsi nella sostanza al rapporto coniugale.
- 4. I parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nonni, bisnonni, zii, cugini, nipoti) in linea retta e collaterale e gli affini entro il secondo.**
- 5. Il Tutore.**
- 6. Il Curatore.**
- 7. Il Pubblico Ministero.**

8. I responsabili dei servizi sanitari.

9. I responsabili dei servizi sociali.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, sono due nuove categorie di soggetti legittimati introdotti dalla nuova norma.

Questi devono ricorrere, tutte le volte che sono a conoscenza “di fatti tali” da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.

La legge prevede per gli stessi, anche la possibilità di inoltrare la segnalazione al Pubblico Ministero territorialmente competente, invece di ricorrere direttamente al Giudice Tutelare.

La legge non indica un criterio in forza del quale i responsabili dei servizi sanitari e sociali, direttamente impegnati nella cura ed assistenza delle persone, debbano ricorrere al Giudice Tutelare o segnalare la situazione al Pubblico Ministero. E' possibile configurare che si possa ricorrere al Giudice Tutelare, e non limitarsi a segnalare, tutte le volte che la conoscenza del caso è tale da consentire la redazione di un ricorso completo, dove si offrano tutti quegli elementi di cui agli articoli 407 e 408 del codice civile.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, al pari degli altri legittimati, dovranno comunque indicare, per opportuna completezza del ricorso, al Giudice Tutelare, tutto quanto a loro conoscenza:

1. condizioni di vita del soggetto e sua abituale collocazione, con descrizione degli ambienti, anche con riferimento alla sicurezza degli stessi rispetto ai bisogni essenziali dell'assistito;
2. abitudini del soggetto;
3. richieste ed aspettative espresse dal soggetto;
4. notizie e dati relativi alla situazione patrimoniale e personale, se conosciuti;
5. condizioni di salute e bisogni di cure (possibilmente con idonea e completa documentazione medica).

E' opportuno sottolineare la necessità di una reale integrazione dell'intervento dei servizi socio-sanitari sul territorio quale condizione essenziale per

rendere operativa e tempestiva l'amministrazione di sostegno. L'integrazione dei servizi è essenziale per realizzare programmi di intervento in cui la **centralità della Persona** sia rispettata. Si osserva che la documentazione medica non è richiesta dalla legge, ma è dato imprescindibile per il Giudice Tutelare affinché possa provvedere con rigore e completezza. In ordine alla documentazione medica si suggerisce di far risultare dalla stessa, non la sola certificazione della patologia, ma l'individuazione delle autonomie e competenze del soggetto che discendono da quel determinato quadro clinico;

6. quale sia stato il programma di intervento già attuato a favore del soggetto per cui è proposto il ricorso;
7. quali autonomie il soggetto esprime, quali abilità sono compromesse, e quali autonomie possono essere recuperate, così indicando per quali atti l'amministrazione di sostegno dovrebbe operare;
8. quali possano essere i progetti di sostegno sulla base di interventi già in corso, attivati o di possibile attivazione, indicando i costi eventuali e le risorse personali e sociali disponibili;
9. quale sia la dimensione relazionale di cui il soggetto dispone.

La legge non chiarisce l'esatto significato dell'inciso "*fatti tali da rendere opportuna l'apertura di un procedimento*", presupposto del dovere di attivazione in capo ai responsabili dei servizi sanitari e sociali.

Possono identificarsi alcune ipotesi concrete, puramente indicative:

- a. l'anziano solo, che tende a non curarsi né ad occuparsi dell'ambiente in cui vive, sganciandosi da una normale vita di relazione e da regole igieniche di base, con tendenza a nutrirsi in modo poco appropriato rispetto ai bisogni dettati dall'età. L'anziano risulta facile preda di raggiri posti in essere da alcune persone, subisce un precoce e veloce deterioramento emozionale, psichico ed organico e necessita di un concreto aiuto con un preciso progetto di intervento non solo a valenza sociale;
- b. la persona che, per effetto di tetraplegia, è totalmente dipendente da terzi, nei casi in cui appaia che costoro approfittino di tale condizione, gestendo risorse finanziarie, anche derivanti da risarcimento di danni, senza controllo alcuno;
- c. la persona che, per effetto di malattie degenerative del sistema nervoso centrale, vede progressivamente perdere autonomie funzionali e capaci-

- tà di gestire direttamente attività complesse e rapporti in atto di natura commerciale o a valenza giuridica. Si pensi all'artigiano, al commerciante o al piccolo imprenditore ed alle loro attività articolate e dinamiche che non possono subire interruzioni a pena di grave pregiudizio;
- d. il disabile fisico grave che vede compromesse totalmente le proprie abilità motorie, pur avendo una buona capacità di comprensione nel compiere alcuni atti sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria amministrazione, che abbia perso il riferimento familiare fondamentale che lo ha sino ad allora aiutato;
 - e. la persona ricoverata in ospedale che manifesti disorientamento e sia colpito da crisi depressive trascurando i propri affari e non intrattenendo rapporti utili con parenti, così da vedersi esposto a danni patrimoniali gravi;
 - f. il malato psichiatrico, seguito da anni dal servizio di salute mentale che non voglia porre in essere atti giuridici a sé vantaggiosi a causa della malattia (ad esempio non vuole accettare una eredità perché, a causa della sua malattia, non ritiene di essere il figlio della persona deceduta);
 - g. il malato psichiatrico che ponga sistematicamente in essere atti a sé pregiudizievoli dilapidando il suo patrimonio e ponendo a serio rischio l'equilibrio del nucleo familiare ove vive (come nel caso del malato affetto da gioco d'azzardo compulsivo che sperpera le proprie sostanze e costringe i familiari a ripianare debiti di gioco).

La casistica potrebbe essere pressoché infinita, ma è nel caso specifico indicativa del possibile contenuto concreto dell'inciso "*fatti tali da rendere opportuna l'apertura di un procedimento*", presupposto del dovere di attivazione in capo ai responsabili dei servizi sanitari e sociali.

E' opportuno individuare chi siano i responsabili dei servizi socio-sanitari. Bisogna fare una prima distinzione tra servizi sociali e servizi sanitari.

Quanto ai servizi sociali è ancora necessario distinguere tra Comuni consorziati e Comuni non consorziati.

Con riferimento ai **ConSORZI** è possibile configurare il Direttore, quale soggetto responsabile data la sua funzione operativa. Sarà comunque opportuno verificare nell'ambito dello statuto, che regola l'attività consortile, quali siano

le **funzioni del Presidente e quelle del Direttore** per essere certi di poter individuare chi può ricorrere in nome e per conto dell'Ente. Il Presidente potrebbe essere autorizzato dal consiglio, a conferire specifici poteri al Direttore quale organo più direttamente impegnato nello svolgimento dell'attività assistenziale. Bisognerà dunque **accertare i poteri** del Direttore del Consorzio individuando se, fra quelli previsti, vi sia anche quello di ricorrere all'autorità giudiziaria per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.

In altri termini chi ricorre per il Consorzio deve documentare la capacità di rappresentare l'Ente nel caso specifico dell'amministrazione di sostegno. Capacità che discende dalle regole statutarie o da apposita delibera che contiene delega. E' opportuno osservare, comunque, che la legge usa l'espressione "responsabile" per rimarcare la funzione di chi opera in modo diretto nell'attività assistenziale e tale soggetto potrebbe anche non essere il legale rappresentante dell'Ente.

I **Comuni non consorziati** svolgono le funzioni proprie dei servizi sociali attraverso uno specifico Assessorato che dovrebbe coordinare l'attività dei servizi sul territorio. L'Assessore pro-tempore competente per l'assistenza è il primo responsabile del servizio, ma normalmente esiste un apparato strutturato attraverso deleghe che riconosce a singoli soggetti specifici poteri-doveri. E' quindi possibile richiamare quanto esposto per i Consorzi.

Quanto ai servizi sanitari è necessario distinguere le diverse situazioni.

Il dirigente o primario del reparto, in ambito ospedaliero, per motivi di opportunità, dovrebbe sottoporre la segnalazione, il ricorso o la richiesta di provvedimenti urgenti alla Direzione Sanitaria per il vaglio e l'inoltro alla Procura della Repubblica o al Giudice Tutelare.

E' opportuno ricordare che l'Autorità Giudiziaria non può sostituirsi all'attività che compete al sanitario, né può snaturare l'obbligo e i doveri del medico. Questi è tenuto ad intervenire in casi di urgenza, annoverabili in particolare nello stato di necessità, ed anche in conformità alle prescrizioni previste dal codice deontologico medico vigente.

Quanto ai centri di salute mentale collocati sul territorio che hanno in carico pazienti psichiatrici è il responsabile del singolo centro il soggetto che

dovrebbe attivarsi direttamente, nel proporre ricorso o inoltrare segnalazione al Pubblico Ministero.

Esiste da ultimo un medico che, seppur non incardinato in ambito ospedaliero o all'interno dei servizi di salute mentale, riveste un ruolo particolarmente importante. Si tratta del medico di medicina generale (cioè il cosiddetto **medico di base** o medico di famiglia).

La legge non indica alcun specifico dovere in capo a questo soggetto, tuttavia questo medico entrando in rapporto con i pazienti sul territorio può venire a conoscenza di situazioni di serio pregiudizio. Sarebbe particolarmente opportuno che il medico in questi casi segnalasse almeno il problema o ai servizi sociali o ai servizi sanitari affinché gli stessi si attivino, senza escludere, in linea teorica, una diretta segnalazione al Pubblico Ministero.

*Si può ancora aggiungere che **chiunque** venga a conoscenza di situazioni di grave pregiudizio ai danni di persone fragili, non necessariamente da interdire, **possa segnalare** la situazione ai servizi che operano sul territorio, o addirittura se in possesso di dati sufficienti, **alla Procura della Repubblica**.*

Possono ricorrere, per l'apertura dell'amministrazione di sostegno: il beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e affini entro il 2°, il tutore, il curatore, il Pubblico Ministero ed i responsabili dei servizi sanitari e dei servizi sociali.

A chi bisogna rivolgersi per ottenere il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno?

L'organo competente per l'adozione del provvedimento di amministrazione di sostegno, come visto, è il Giudice Tutelare.

Bisogna quindi rivolgersi all'Ufficio del Giudice Tutelare competente per territorio, cioè al magistrato del luogo dove il possibile beneficiario ha la sua residenza o domicilio.

Il ruolo del Giudice Tutelare acquisisce fondamentale importanza nell'operatività della legge, come di fondamentale importanza è il ruolo dell'amministratore di sostegno, nel completamento del decreto di origine, dovendo lo stesso sottoporre al Giudice la necessità di adeguamenti successivi sempre più aderenti ai bisogni ed alle aspirazioni del beneficiario.

Il Giudice dovrà adottare il provvedimento di amministrazione di sostegno creando un "abito su misura" al beneficiario, disegnando la mappa delle autonomie dello stesso, così prevedendo quegli atti che il beneficiario potrà compiere con l'assistenza o per mezzo dell'amministratore medesimo. E' opportuno ribadire ancora che il beneficiario manterrà la piena capacità di agire per tutti quegli atti non ricompresi nella disposizione giudiziale, cioè nel decreto del Giudice Tutelare.

La richiesta al Giudice Tutelare si inoltra attraverso un ricorso.

Il Giudice Tutelare, potrà adottare anche provvedimenti urgenti nell'interesse della cura della persona, conservazione ed amministrazione del patrimonio del beneficiario, mediante l'amministrazione di sostegno temporanea, autorizzando il compimento di atti specifici.

Il provvedimento urgente può essere anche assunto dal Giudice Tutelare senza necessità di preventivo esame del possibile beneficiario, cioè senza sentire prima in udienza la persona del beneficiario.

Il Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 407 cod. civ.:

1. deve sentire direttamente la persona per cui è richiesta l'amministrazio-

- ne di sostegno, recandosi “ove occorra” presso il luogo dove questa si trova;
2. deve considerare i bisogni e le richieste del beneficiario compatibilmente con le esigenze specifiche di protezione dello stesso;
 3. deve assumere le necessarie informazioni;
 4. deve sentire i soggetti di cui all'art. 406 cod. civ. : coniuge, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, e la persona che convive stabilmente, il Pubblico Ministero che comunque interviene nel procedimento. A tal riguardo è opportuno precisare che il Giudice Tutelare si pronuncia anche se le persone di cui all'art. 417 non si presentano;
 5. può disporre, anche d'ufficio, quindi, anche di sua iniziativa, tutti quegli accertamenti nonché di ogni mezzo istruttorio che ritiene utile al fine di provvedere in ordine all'amministrazione di sostegno. Potrebbe, in altri termini, richiedere relazioni ai servizi sociali e sanitari che operano sul territorio, può assumere testimonianze, acquisire cartelle cliniche, nominare consulenti sia per gli aspetti inerenti la cura della persona sia per gli aspetti di natura patrimoniale; può quindi rivolgersi a: medici specialisti, psichiatri, geriatri, psicologi, geometri, architetti, ingegneri, commercialisti e comunque a tutte quelle figure professionali che possono apportare dati e conoscenze tecniche di cui il magistrato non dispone, ma che sono “**UTILI**” per giungere a decisione.

La figura di riferimento nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno è il Giudice Tutelare (giudice monocratico) del luogo dove il possibile beneficiario ha la sua residenza o domicilio. Il Giudice Tutelare gode di ampi poteri istruttori.

Come si ricorre al Giudice Tutelare?

Si ricorrere al Giudice Tutelare depositando un ricorso (vedi schema di ricorso in appendice). E' già stata evidenziata al riguardo la necessità di verificare presso i singoli Uffici del Giudice Tutelare quale sia la prassi applicativa in uso e ciò sia per la proposizione del ricorso che per gli elementi che lo compongono in modo da renderlo completo.

Il ricorso, ai sensi dell'articolo 407 del codice civile, dovrà contenere:

1. Le generalità del ricorrente e prova della sua legittimazione attiva, in altri termini il soggetto ricorrente deve indicare con esattezza se rientra fra i soggetti di cui all'art. 417 cod. civ. . Ad esempio, il parente entro il quarto grado potrà per ragioni di opportunità esibire certificati storici di famiglia o documentazione equiparata, atta a dimostrare il rapporto di parentela. Per il coniuge, uno stato di famiglia o un estratto per riassunto di atto di matrimonio. Per la persona stabilmente convivente, potrà esibirsi uno stato di famiglia ed eventualmente un certificato di residenza. Il giudice, al riguardo, potrà comunque accertare la stabile convivenza con l'utilizzo di tutti i mezzi istruttori che riterrà utili al procedimento. Per i servizi socio sanitari, vale quanto già indicato, i responsabili sono legittimati ex art. 406 cod. civ.;
2. Le generalità complete del beneficiario e la sua "dimora abituale" (vedi glossario alla voce dimora, residenza, domicilio);
3. Le ragioni per cui è richiesta l'amministrazione di sostegno, indicando, per quanto possibile quali sono i bisogni effettivi dell'eventuale beneficiario, senza trascurare tutti i dati indicati a pagina 31, che consentono di dare un profilo personale e patrimoniale, il più preciso possibile, del beneficiario. Sarà opportuno indicare concretamente per quali atti è richiesto l'intervento dell'amministrazione di sostegno quale mero assistente o quale rappresentante del beneficiario;
4. L'indicazione, se conosciuti dal ricorrente, del nominativo ed il domicilio del coniuge, discendenti ed ascendenti, dei fratelli e conviventi del beneficiario;
5. L'indicazione di eventuali situazioni di urgenza, che richiedono un inter-

vento tempestivo e provvisorio da parte del Giudice Tutelare. A tal riguardo si rammenta che il Giudice Tutelare può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti urgenti diretti alla cura della persona e per la conservazione ed amministrazione del patrimonio. Naturalmente l'urgenza va "dimostrata", osservando che la stessa è caratterizzata dal fatto che qualora non venga adottato il provvedimento richiesto, ne possono derivare danni alla persona o al patrimonio della stessa.

Il ricorso deve contenere quanto prescritto all'art. 407 cod. civ. e dovrà essere più completo possibile per consentire al Giudice Tutelare di provvedere nel modo più puntuale e tempestivo. Non vanno quindi trascurati tutti quei dati personali (di vita e clinici) e patrimoniali così che il Giudice Tutelare possa configurare una completa amministrazione di sostegno.

Quali sono i doveri dell'amministratore?

L'art. 410 cod. civ. prescrive espressamente che l'amministratore di sostegno deve operare tenendo presenti i bisogni e le aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno ha il preciso dovere di informare il beneficiario sugli atti da compiere e raccogliere il suo consenso. In caso di dissenso deve rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere soluzione. Sempre l'art. 410 cod. civ. prescrive che l'amministratore non possa compiere atti che siano in contrasto con la volontà del beneficiario, né atti e scelte dannosi. Deve osservare la diligenza del "buon padre di famiglia" nel soddisfare bisogni, aspirazioni e richieste del beneficiario. L'amministratore dovrà attenersi a quanto prescritto dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, compiere gli atti a lui demandati quale rappresentante del beneficiario, quindi in nome e per conto dello stesso, assistere il beneficiario negli atti che può compiere solo con il suo ausilio.

Relazionare al Giudice Tutelare periodicamente, nei tempi disposti, relativamente all'attività svolta ed a riguardo delle condizioni di vita e sociali del beneficiario.

La periodicità della relazione, forma completa di rendiconto, non esclude che l'amministratore di sostegno possa rivolgersi al Giudice Tutelare allorquando si verificano modificazioni nella vita e nelle autonomie del soggetto beneficiario che possono imporre una integrazione del decreto di nomina originario, o per segnalare fatti comunque di rilievo.

Sull'amministratore di sostegno non incombe l'obbligo di compiere formale inventario così come prescritto per il tutore. Il Giudice Tutelare potrebbe però prevedere tale obbligo o comunque imporre e richiedere un accertamento patrimoniale diretto a conoscere le effettive risorse economiche del beneficiario, così da poter apprendere dati utili per l'articolazione di un progetto specifico di cura della persona, nel suo significato più ampio e non limitato al solo aspetto medico - clinico -.

L'amministratore, dovrà comunque relazionarsi con il beneficiario, verificando la sua rete di relazioni, valutando le sue richieste e mediando i bisogni che nascono nel contesto in cui vive ed i suoi personali.

Non si esclude che l'amministratore debba coordinare l'intervento dei familiari, dei Servizi che possono intervenire in ausilio della persona, sollecitando, richiedendo agli stessi, verificando costantemente le condizioni di vita del

medesimo beneficiario, così da accertarsi che i suoi bisogni e le sue richieste siano soddisfatte, sempre e compatibilmente con la necessità di una adeguata protezione.

L'amministratore di sostegno deve operare tenendo presenti i bisogni e le aspirazioni del beneficiario, senza trascurare le sue richieste. Deve ottemperare alle prescrizioni dettate dal Giudice Tutelare. Deve informare e relazionarsi con il beneficiario ottenendo il suo consenso.

Periodicamente relaziona al Giudice Tutelare.

Come opera l'amministrazione di sostegno e quali eventi possono accadere nella vita della stessa?

L'art. 411 cod. civ. prescrive che i provvedimenti di cui agli artt. 375 e 376 cod. civ. sono emessi dal Giudice Tutelare.

Pertanto il Giudice Tutelare è competente a concedere l'autorizzazione per l'alienazione dei beni, per la costituzione di pegni o ipoteche, per procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, compromessi, transazioni ed accettazione di concordati, come dispone il reimpiego dei capitali e del prezzo delle vendite. Autorizza altresì quanto indicato dall'art. 374 cod. civ..

E' opportuno precisare che nell'ambito dell'amministrazione di sostegno il Giudice Tutelare assorbe la competenza del Tribunale Collegio, salvo sua diversa disposizione configurabile ai sensi dell'art. 411 cod. civ..

Naturalmente tale competenza sussiste in astratto perché il Giudice individuerà, per il caso specifico, quegli atti che necessiteranno di autorizzazione preventiva.

Il Giudice potrà concretamente configurare 4 ipotesi:

- 1, gli atti che il beneficiario può compiere con la sola assistenza dell'amministratore senza autorizzazione preventiva;
2. gli atti che il beneficiario potrà compiere con l'assistenza dell'amministratore, previa autorizzazione.
3. gli atti che l'amministratore può compiere da solo senza autorizzazione preventiva, se non quella originaria;
4. gli atti che l'amministratore può compiere da solo preventivamente autorizzato;

Per quanto non previsto dal provvedimento del Giudice Tutelare il beneficiario conserverà la capacità d'agire così ai sensi e per gli effetti dell'art. 409 cod. civ..

L'amministratore opererà nel rispetto dei bisogni, aspirazioni e richieste del beneficiario e secondo le prescrizioni giudiziali.

Nel caso dell'amministrazione, l'amministratore potrebbe venire rimosso per

negligenza nella gestione del suo ufficio, perché compie atti violando la legge o non osservando quanto prescritto dal giudice, così come potrebbe cessare l'amministrazione di sostegno perché ne sono venuti meno i presupposti, quindi nel caso in cui il beneficiario abbia riacquisito tutte le sue autonomie e capacità o nel caso in cui le condizioni del beneficiario siano così peggiorate da determinare l'avvio del procedimento di interdizione o per i casi meno gravi quello dell'inabilitazione.

Qualora, dunque, il Giudice Tutelare constati che l'amministrazione di sostegno sia "inidonea" a proteggere il beneficiario, informa il Pubblico Ministero affinché promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione. L'amministrazione di sostegno cesserà con la nomina del tutore o del curatore provvisorio o con la pronuncia d'interdizione o inabilitazione.

L'amministrazione di sostegno è strumento flessibile adattabile alle necessità del beneficiario.

Il Giudice Tutelare è competente per i provvedimenti di cui agli artt. 374, 375 et 376 cod. civ..

Può sostituire l'amministratore di sostegno, dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione dell'amministrazione di sostegno ed informare il Pubblico Ministero perché promuova il giudizio di interdizione o inabilitazione.

Chi può essere nominato amministratore di sostegno? L'amministratore di sostegno ha diritto ad un compenso? è possibile designare un amministratore di sostegno?

La legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno, ispirata dal valore cardine della "centralità della persona", anche in tema di scelta della figura dell'amministratore di sostegno, non trascura tale dato posto a fondamento, ed infatti prescrive (art. 408 cod. civ.) che la scelta medesima deve avvenire "CON ESCLUSIVO RIGUARDO ALLA CURA ED AGLI INTERESSI DELLA PERSONA DEL BENEFICIARIO".

Il Giudice, tenuto presente quanto evidenziato e qualora il beneficiario abbia provveduto a designare l'amministratore di sostegno nelle forme consentite, nomina l'amministratore indicato dal beneficiario stesso. Tale designazione non è però vincolante per il Giudice, che per gravi motivi, e sempre nell'interesse esclusivo della persona può nominare altro soggetto, con decreto motivato.

Ove possibile, nella scelta, preferisce:

1. il coniuge;
2. il padre;
3. la madre;
4. il figlio;
5. il fratello;
6. la sorella;
7. un parente entro il quarto grado;
8. il soggetto designato dal genitore superstite del beneficiario, con testamento (olografo, pubblico, segreto - vedi appendice e glossario -) o con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

L'art. 408 ancora prevede che il Giudice Tutelare "quando ne ravvisa l'opportunità" o "quando ricorrono gravi motivi", nel caso non si attenga alla designazione fatta dall'interessato, possa nominare all'ufficio di amministratore di sostegno:

1. "ALTRA PERSONA IDONEA", in tale previsione possono essere ricom-

presi anche soggetti estranei al beneficiario che per caratteristica, professionalità, e predisposizione possono garantire una adeguata protezione ed un puntuale sostegno del soggetto fragile che vede ridotte le proprie autonomie. E' possibile configurare che presso ogni ufficio del Giudice Tutelare si costituisca un elenco di professionisti e non (avvocati, notai, commercialisti, geometri, psicologi, educatori, volontari) disponibili ad assumere il ruolo di amministratori di sostegno, tutori e curatori.

2. "UNO DEI SOGGETTI DI CUI AL TITOLO II" del codice civile e pertanto: Province, Comuni, persone giuridiche (soggetti pubblici ed enti riconosciuti), società, associazioni e fondazioni. L'ente nominato potrà operare a mezzo del legale rappresentante o di persona da questi delegata; detta delega dovrà essere depositata presso l'ufficio del Giudice Tutelare - affinché ne sia noto il contenuto e conseguentemente trasparente l'operato- .

Nell'ambito dei soggetti di cui al Titolo II vanno ricompresi i consorzi socio-assistenziali ed anche le ASL, collocati sul territorio.

L'esclusione degli operatori dei servizi pubblici che hanno in cura o in carico il beneficiario, non può determinare l'esclusione dell'Ente dalla possibilità di vedersi chiamato ad assumere l'ufficio.

Si consideri che spesso Consorzi, ASL, Comuni, enti privati riconosciuti e non, strutturano al loro interno uffici il cui compito è quello di gestire la funzione di tutore, curatore, ed ora di amministratore di sostegno e gli addetti a tali uffici non sono operatori che già si occupano del possibile beneficiario. Si pensi al consorzio socio assistenziale: potrà essere nominato amministratore di sostegno il Presidente del consorzio e non l'assistente sociale che opera a contatto con il beneficiario. Il Presidente potrà a sua volta delegare soggetto facente parte dell'Ente medesimo che non sia l'operatore che opera già ordinariamente con il possibile beneficiario.

Una diversa lettura del termine "operatori" così da estendere la preclusione anche all'Ente, genererebbe il forte disagio di non annoverare fra i soggetti pubblici chi opera già quale tutore, curatore, ed ora amministratore di sostegno, privando il Giudice di figure istituzionali che, per finalità proprie, sono dedite ai soggetti fragili e disagiati. Si pensi all'effetto che potrebbe avere sul

territorio l'esclusione dei Comuni, dei Consorzi e delle ASL dai soggetti che possono essere nominati Amministratori di sostegno. Non pare configurabile che tale effetto sia stato voluto dal legislatore, né di tale lettura si trova traccia nei lavori preparatori.

Da non trascurare poi che i singoli enti devono operare in piena trasparenza rispetto alle finalità pubbliche o di interesse per la collettività, che li contraddistinguono e che si pongono quale dato oggettivo e costante rispetto ai singoli beneficiari del Servizio.

La norma sana di diritto il conflitto di interessi, data la valenza pubblicistica dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari. Qualora però si verificasse un concreto, diretto ed attuale conflitto di interessi, nel caso di un atto specifico, nulla impedirà al Giudice Tutelare di provvedere alla nomina di un curatore speciale, ipotesi configurabile nella previsione dell'art. 411 cod. civ. ultimo comma, in cui si consente al Giudice Tutelare di estendere gli effetti, le limitazioni e le decadenze previste in tema di tutela e curatela anche all'amministrazione di sostegno.

Come sopra già anticipato, la norma introduce una particolare e singolare novità. Chiunque nel pieno possesso delle sue facoltà può, mediante scrittura privata autenticata o con atto pubblico, pertanto con il necessario ministero di un notaio, "designare" persona che potrà rivestire l'ufficio di amministratore di sostegno, nel caso in cui sopravvenissero incapacità ed impossibilità, in futuro. Come indicato, tale designazione non è vincolante per il Giudice Tutelare che può, per gravi motivi, nominare soggetto diverso dal designato da parte dell'interessato.

L'art. 408 cod. civ. ricalcando la norma in materia di tutela (art. 348) prevede che il genitore superstite possa con testamento, sia esso olografo, pubblico o segreto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, designare l'amministratore di sostegno per il proprio figlio.

Sempre in tema di nomina di amministratore di sostegno l'art. 411 estende l'applicabilità, tra gli altri, degli artt. 350, 351, et 352 codice civile che prevedono i casi di incapacità, di dispensa, anche su domanda, all'ufficio di tutore.

Breve cenno è opportuno farlo sull'estensione che l'art. 411 cod. civ. opera in tema di equo compenso a favore di chi svolge la funzione di amministrazione di sostegno.

Per effetto del 1° comma dell'art. 411 cod. civ. trova applicazione, all'amministrazione di sostegno, l'art. 379 cod. civ. che afferma la gratuità dell'ufficio.

La norma però prosegue consentendo al Giudice Tutelare di “assegnare” al tutore e quindi anche all’amministratore di sostegno “un’equa indennità” allorché la difficoltà dell’amministrazione e l’entità del patrimonio la giustifichino. Il tutore, dice la norma, potrebbe, previa autorizzazione, farsi coadiuvare da una o più persone stipendiate.

La norma svolge la sua efficacia anche per l’amministrazione di sostegno.

L’amministratore di sostegno può vedersi assegnata un’equa indennità dal Giudice in considerazione dell’entità patrimoniale del beneficiario e delle difficoltà nell’amministrazione.

È opportuno sottolineare che equo indennizzo non significa indennizzo minimo, ma giusto e cioè commisurato all’attività di chi viene investito dell’ufficio, pur in considerazione del patrimonio e delle difficoltà di gestione. L’equa indennità è dunque un’indennità giusta, aderente alla realtà. Il Giudice potrà pertanto assegnare detta indennità, oltre al rimborso delle spese sostenute, considerando l’impegno che l’ufficio ha generato, nonché il fatto che l’occupazione, ha distratto il tutore o l’amministratore dalla sua normale attività, anche professionale.

Sebbene l’art. 379 cod. civ. si riferisca alla sola entità e gestione patrimoniale non pare trascurabile il rilievo che, la mutata sensibilità verso la cura della persona, così come traspare dal nuovo dato normativo e da una diversa impostazione data dalla giurisprudenza, già nella gestione della tutela, imponga di valutare ai fini della “assegnazione di equo indennizzo” non solo le difficoltà di gestione del patrimonio, ma tutti quegli aspetti ed oneri riferiti alla cura della persona.

La norma non esclude alcuna categoria di soggetti che possono ottenere equo indennizzo, quindi “chiunque” (congiunti, conviventi, terzi professionisti e non, enti pubblici e privati) venga chiamato a svolgere gli uffici indicati può ottenerlo, sulla base di quanto indicato.

Il riferirsi a tariffe professionali, per individuare un criterio per determinare l’equo indennizzo, può apparire improprio, rilevato che non si tratta di attività esclusivamente professionali né a solo contenuto assimilabile ad una gestione amministrativa, dovendo il tutore e l’amministratore di sostegno occuparsi con diligenza ed attenzione della cura della persona del beneficiario del provvedimento posto a sua tutela. Pertanto l’aspetto gestionale-amministrativo è uno solo degli elementi da prendere in considerazione per “assegnare” un equo indennizzo.

La scelta dell'amministratore di sostegno deve avvenire con riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario.

Chiunque può designare persona di sua fiducia quale amministratore di sostegno per l'ipotesi di propria futura "incapacità", mediante atto pubblico o scrittura autenticata con il ministero di un notaio. Il Giudice Tutelare, sempre nell'interesse del beneficiario, può nominare persona diversa, scelta preferibilmente tra i soggetti indicati dalla legge. L'indicazione della legge non è vincolante per il Giudice che dovrà sempre provvedere nell'esclusivo interesse del beneficiario.

Possono essere nominati anche enti privati e pubblici.

E' possibile ottenere un equo indennizzo, in ragione dell'entità patrimoniale e delle difficoltà di gestione, senza trascurare gli aspetti relativi alla cura della persona.

Si è obbligati ad accettare la nomina di amministratore di sostegno?

Si, fatta salva la possibilità di ottenere dispensa, laddove si verificano le ipotesi di cui all'art. 352 cod.civ., richiamato dall'art. 411 cod.civ.. L'obbligo non sussiste per le ipotesi previste dagli artt. 350 e 351 cod. civ. e così per l'amministratore di sostegno che non sia coniuge, persona stabilmente convivente, ascendente o discendente, decorso il decennio.

In casi di urgenza a chi ci si rivolge per ottenere un provvedimento a favore del soggetto possibile beneficiario?

L'art. 405 cod. civ. prevede la possibilità che il Giudice Tutelare, laddove ne sussista la necessità, adotti “anche d’ufficio”, quindi “anche di sua iniziativa”, i provvedimenti urgenti per

1. la cura della persona;
2. la conservazione del patrimonio;
3. l'amministrazione del patrimonio.

Nel caso si verifichi la necessità di adottare un provvedimento urgente, il Giudice Tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio, indicando contestualmente gli atti che è autorizzato a compiere, anche in rappresentanza del beneficiario.

Si può evidenziare che la norma ha offerto uno strumento operativo importante ed utilizzabile in più occasioni, strumento nuovo e che può colmare un vuoto normativo.

Infatti, mentre si può configurare l'adozione di provvedimenti urgenti per chi verrà sottoposto ad amministrazione di sostegno, la norma non configura ugualmente possibilità per chi si vedrà sottoposto ad interdizione o ad inabilitazione.

Si può ritenere pertanto che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno provvisoria anche per quei soggetti che potranno essere sottoposti ad interdizione e per i quali si necessita di adottare provvedimenti urgenti, in difetto dei quali evidente appare il pregiudizio alla persona o al patrimonio dalla stessa.

E' opportuno, ancora, precisare che i provvedimenti urgenti, con riferimento alla cura della persona, non possono sconfinare nell'ambito dell'operatività del medico che interviene in casi di urgenza ed in casi che rientrano nell'ipotesi di stato di necessità. Il medico in tali occasioni interviene senza necessità di autorizzazione alcuna.

Con riferimento agli aspetti patrimoniali, gli atti urgenti non necessariamente sono atti di natura conservativa, ma potrebbero essere atti dispositivi e quindi anche di alienazione. Si pensi al caso di un possibile beneficiario dell'ammi-

nistrazione di sostegno che sia proprietario di un immobile in pessimo stato di conservazione e la cui compromessa condizione statica potrebbe generare danni a terzi. Il beneficiario non dispone della liquidità sufficiente per effettuare un intervento di risanamento e necessita quindi, di addivenire, con urgenza, alla vendita del manufatto stesso a favore di un terzo.

**Il Giudice Tutelare può adottare provvedimenti d'urgenza nominando un amministratore di sostegno provvisorio ed autorizzandolo al compimento di determinati atti in rappresentanza del beneficiario.
Il Giudice Tutelare può adottare provvedimenti d'urgenza anche d'ufficio.**

L'amministrazione di sostegno è soggetta ad un regime di pubblicità?

Sì, l'apertura e la chiusura dell'amministrazione di sostegno vengono annotate a margine dell'atto di nascita della persona interessata: il beneficiario.

L'art. 405 cod. civ. dispone che il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento durante la vita dell'amministrazione stessa, vengano annotati in un apposito registro presso la cancelleria dell'ufficio del Giudice Tutelare.

E' possibile dunque per i terzi che devono trattare con persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, venire a conoscenza del contenuto dell'amministrazione stessa, relativamente agli atti per i quali dimostrano interesse. Potranno pertanto rivolgersi alla cancelleria del Giudice Tutelare, con richiesta motivata.

Ancora i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno sono iscritti nel casellario giudiziale così come previsto dal novellato testo unico D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, per effetto dell'art. 18 della L. 6/2004.

Il decreto di apertura e di chiusura dell'amministrazione di sostegno è annotato a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Presso la cancelleria del Tribunale, Ufficio Tutela, è istituito apposito registro in cui sono iscritti gli stessi decreti, nonché quelli modificativi dell'amministrazione di sostegno.

È possibile opporsi al decreto istitutivo dell'amministrazione di sostegno?

Sì, è possibile opporsi al decreto istitutivo dell'amministrazione di sostegno, mediante reclamo alla Corte d'Appello e successivo ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 720 bis cod. proc. civ..

Come è possibile reclamare anche il decreto che rigetta il ricorso con cui è richiesta l'apertura dell'amministrazione di sostegno o ne modifichi il contenuto. Si possono ritenere legittimati al reclamo ed al ricorso in Cassazione, tutti coloro che sono legittimati a ricorrere per l'apertura dell'amministrazione di sostegno.

E' opportuno rammentare che è possibile richiedere, purché ne sussistano i presupposti, la revoca o la modifica del provvedimento che ha determinato l'apertura dell'amministrazione di sostegno; l'eventuale rigetto del ricorso potrà essere impugnato nei gradi indicati e quindi con reclamo in Corte d'Appello e ricorso in Cassazione.

Alcuni casi concreti



E' complesso individuare alcuni esempi concreti che possano far capire meglio le caratteristiche dell'amministrazione di sostegno e le sue modalità di funzionamento. Infatti, da un lato la legge prevede una estrema elasticità del provvedimento che il Giudice Tutelare potrà assumere e, dall'altro, il singolo Giudice Tutelare potrà decidere di modulare in misura più o meno estesa l'intervento di sostegno utilizzando i diversi strumenti a propria disposizione.

L'elasticità del provvedimento può riguardare, tra l'altro, le **categorie di atti** che il giudice ritenga di sottrarre alla disponibilità del beneficiario, o di assegnare alla volontà congiunta del beneficiario e dell'amministratore, la **durata del provvedimento** di amministrazione che potrà essere a tempo determinato o indeterminato, e la possibilità di prevedere o meno la necessità di **specifiche autorizzazioni** al compimento degli atti.

Il Giudice Tutelare, può, dunque, graduare il proprio intervento, rendendolo il più aderente possibile alla persona del beneficiario, nel rispetto dei bisogni, delle aspettative e delle richieste dello stesso compatibilmente alle esigenze della sua protezione (v. art. 414 cod. civ.).

E' stata quindi individuata una casistica piuttosto neutra, che, proprio per la complessità dello strumento dell'amministrazione, ha una valenza puramente esemplificativa.

PRIMO CASO

La famiglia di un ragazzo affetto da sindrome di Down, preoccupata dalla necessità di aiutare, anche da un punto di vista giuridico, il proprio familiare, ormai maggiorenne decide di promuovere il procedimento di amministrazione.

Il ragazzo è sempre stato seguito dalla famiglia, ha frequentato con regolarità la scuola media e la scuola superiore ed è prossimo all'inserimento lavorativo.

Uno dei familiari, la madre del ragazzo, richiede l'emissione del provvedimento di amministrazione.

Il Giudice Tutelare fissa l'udienza di esame e compaiono davanti al magistrato il ragazzo, la madre, nel caso in esame anche ricorrente, e gli altri familiari, persone che possono essere sentite in qualità di soggetti informati.

Emerge durante l'esame l'opportunità che il ragazzo apra un proprio conto corrente per l'accredito dello stipendio di prossima erogazione e che abbia la disponibilità mensile di una somma di denaro per le proprie esigenze personali. Il ragazzo vive in casa, non ha particolari spese, tutte ancora a carico dei familiari, come per gli altri figli, e non deve compiere specifici atti giuridici.

Il Giudice Tutelare potrebbe nominare quale amministratore la madre o il padre del ragazzo, potrebbe individuare alcuni atti più delicati che questi possa compiere insieme al suo amministratore, lasciando altri atti nella disponibilità diretta del beneficiario.

E' chiaro che la modulazione del provvedimento dipenderà dal grado di autonomia del beneficiario. Maggiori saranno le capacità di questo ragazzo e maggiori saranno gli atti non sottratti alla sua disponibilità.

E' plausibile che la maggior parte degli atti **sia lasciata nella disponibilità congiunta del beneficiario e dell'amministratore**, per coinvolgere nella massima misura possibile il beneficiario nella condivisione di ogni atto e per proseguire il percorso di autonomia iniziato con l'attività scolastica e proseguito con l'inserimento lavorativo.

SECONDO CASO

Una ragazza è affetta da una forma di insufficienza mentale di gravità media, probabilmente connessa ad un trauma avuto alla nascita. Questa ragazza deve compiere alcuni atti legati al decesso di un familiare: lei è erede, deve accettare l'eredità, perfezionare la dichiarazione di successione e vendere un bene in comproprietà con altre persone intenzionate ad alienare.

Uno dei fratelli, su indicazione del Notaio che dovrebbe predisporre l'atto di vendita, ricorre al Giudice Tutelare per chiedere il provvedimento di amministrazione di sostegno.

Il Giudice Tutelare fissa l'udienza di esame e compaiono davanti al magistrato la ragazza, il fratello, nel caso in esame anche ricorrente, e gli altri familiari.

Emerge durante l'esame che il grado di autonomia di questa ragazza è piuttosto limitato. La ragazza durante la settimana frequenta un centro socio terapeutico nel quale svolge diverse attività, ma necessita sempre di essere aiutata e seguita. La ragazza è capace di manifestare delle proprie preferenze e di interagire con le persone che la circondano, ma ha bisogno di essere sempre

sostenuta. E' in grado di gestire piccole somme di denaro per compiere alcuni acquisti, ma non è capace di utilizzare tutte le proprie risorse costituite da una pensione di invalidità civile e dalla pensione di reversibilità di un genitore mancato da tempo. La ragazza vive in casa con uno dei fratelli, in un alloggio in affitto per il quale i due dividono tutte le spese, il canone, il costo di gestione dell'amministrazione, le utenze.

Il Giudice Tutelare potrebbe nominare quale amministratore uno dei fratelli, o quello convivente, o quello che ha richiesto l'emissione del provvedimento di amministrazione.

Visto il ridotto grado di autonomia è possibile che il Giudice Tutelare individui alcuni atti da attribuire in via esclusiva all'amministratore, ad esempio quelli legati alle spese ricorrenti della quotidianità, che indichi altri atti da far compiere al beneficiario ed all'amministratore congiuntamente, come ad esempio gli atti legati alla successione, nei quali la ragazza deve essere aiutata e sostenuta, e lasciare altri atti nella disponibilità del beneficiario, come la possibilità di gestire parte delle entrate pensionistiche per le spese personali.

Lo specifico contenuto del provvedimento dipenderà, come sempre, dal concreto grado di autonomia del beneficiario.

TERZO CASO

Una signora anziana, ultra ottantenne, ancora in ottime condizioni di salute, ma con alcuni vuoti di memoria, sintomo di un inizio di demenza senile, certificata con accertamenti sanitari, si reca in banca e chiede di poter investire una ingente somma di denaro in alcuni prodotti finanziari. Il responsabile della banca, durante il colloquio nel quale illustra le caratteristiche dei diversi prodotti, capisce che la signora è in difficoltà e non è in grado di distinguere le effettive conseguenze di un investimento rispetto ad un altro. Il funzionario fissa quindi un nuovo appuntamento alla cliente con un familiare. La signora, non avendo alcun familiare in vita, ritorna in banca con una conoscente, che durante il colloquio comprende la situazione, constata l'effettiva difficoltà in cui versa l'amica relativamente ad alcune scelte, e decide di rivolgersi ai Servizi Sociali perché questi possano meglio aiutare l'amica. I Servizi Sociali, dopo una visita domiciliare all'anziana, comprendono che la donna ha ancora un elevato grado di autonomia ed ha esclusivamente alcune difficoltà nella gestione del patrimo-

nio investito in banca e di una seconda casa in affitto. I Servizi Sociali inviano al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica territorialmente competente una relazione illustrando il caso e questi richiede al Giudice Tutelare di avviare un procedimento di amministrazione.

Il Giudice Tutelare fissa l'udienza di esame nella quale ascolta l'anziana signora, il Pubblico Ministero, ricorrente, l'unica conoscente ed amica dell'anziana, e gli operatori dei Servizi Sociali che hanno seguito il caso.

Il Giudice Tutelare, all'esito dell'esame potrebbe nominare quale amministratore o l'amica della signora anziana, ove questa manifesti la propria disponibilità, o, in caso contrario, un soggetto terzo noto all'Ufficio del Giudice e pronto a dedicare tempo e risorse all'anziana beneficiaria. Il Giudice Tutelare non potrà, invece, nominare quale amministratore uno degli operatori dei Servizi Sociali che hanno in carico l'anziana, stante l'espresso divieto contenuto nell'articolo 408 cod. civ..

L'amministratore, nel caso in esame, dovrebbe limitarsi ad affiancare il beneficiario per compiere congiuntamente gli atti connessi all'impiego dei capitali depositati presso la banca ed alla gestione dell'alloggio in affitto, incassando i canoni di locazione, rinnovando i contratti, provvedendo al pagamento delle diverse spese.

Il provvedimento del Giudice Tutelare potrebbe essere molto limitato e poco invasivo, non risultando necessario intervenire in relazione ad altri atti giuridici.

QUARTO CASO

Il Pubblico Ministero, su segnalazione dei Servizi di Salute Mentale chiede l'avvio di un procedimento di amministrazione di sostegno a favore di un signore affetto da una patologia psichiatrica. La malattia è tale per cui questa persona alterna momenti di discreto compenso a momenti di forte scompenso. Il possibile beneficiario, lavoratore dipendente o pensionato, non ha rilevanti redditi, ha qualche risparmio, vive in una abitazione in proprietà. Il problema segnalato dai Servizi consiste nel fatto che il signore, nei momenti di scompenso, spende ingenti somme di denaro sperperando il proprio patrimonio al punto da pregiudicare la sua situazione. Rischia di perdere i pochi risparmi e di vedere pignorata e venduta la casa.

Il Giudice Tutelare fissa l'udienza di esame e compaiono davanti al magistra-

to il signore seguito dal Servizio, il Pubblico Ministero ed alcuni familiari che da tempo avevano perso i contatti con l'uomo.

Durante l'esame lo stesso potenziale beneficiario ammette l'esistenza delle difficoltà evidenziate dal Servizio e non si oppone alla nomina di un amministratore, indicando un amico.

Il Giudice Tutelare potrebbe nominare quale amministratore la persona indicata dall'uomo, se idonea e disponibile.

Il provvedimento di amministrazione dovrebbe essere molto flessibile in questo caso, lasciando al beneficiario la massima libertà di azione nei momenti di compenso e contenendo molto la possibilità di impiegare denaro e di compiere atti durante le fasi di scompenso. Tale risultato potrebbe essere raggiunto sia attraverso un provvedimento di portata limitativa, contenuto nel tempo e soggetto a verifiche, sia attraverso un provvedimento che permettesse al beneficiario di utilizzare somme eccedenti un determinato importo solo congiuntamente all'amministratore. Ci sarebbe, in entrambi i casi, la possibilità di aiutare il beneficiario nei momenti maggiormente critici contenendo l'abuso del denaro.

QUINTO CASO

Un uomo perfettamente capace a seguito di un incidente stradale viene ricoverato in ospedale in stato di semi incoscienza. Nessuno dei suoi familiari può operare sui suoi beni: il conto bancario è intestato in via esclusiva e non ha deleghe, lo stipendio viene accreditato direttamente sul conto, non esiste alcuna procura a terzi anteriore al sinistro. Le condizioni di salute di questa persona, seppur gravi, sono in progressivo miglioramento, ed è ipotizzabile una buona ripresa nel tempo, ma attualmente non è in grado di gestire i propri beni o di dare disposizioni anche in relazione alle proprie esigenze personali. La moglie non può operare sui suoi conti e la famiglia si vede privata della possibilità di utilizzare entrate, prima condivise, in presenza di ingenti necessità economiche legate anche all'assistenza e alla riabilitazione.


La moglie richiede quindi l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare fissa l'udienza di esame e, risultando l'uomo non trasportabile, si reca presso il presidio riabilitativo ove è ricoverato. Vengono sentiti lo stesso potenziale beneficiario, la moglie ricorrente, i parenti informati della situazione.

Emerge dalla documentazione clinica l'estrema fluidità della situazione: le condizioni dell'uomo sono in miglioramento, ma sarà necessario almeno un anno di tempo prima di poter arrivare ad un recupero di autonomia di grado sufficiente.

Potrebbe essere nominato quale amministratore la moglie, ed il provvedimento potrebbe avere una durata limitata nel tempo. L'amministratore potrebbe avere la diretta disponibilità delle entrate rappresentanti il reddito, ed il beneficiario potrebbe congiuntamente con l'amministratore compiere altri atti relativi all'utilizzo di somme costituenti risparmi e quindi capitale, o alla vendita di beni immobili, o all'utilizzo di altri cespiti.

Rappresentazione grafica del concetto di centralità della persona.
 Visione d'insieme di tutti gli operatori Enti e soggetti che possono ruotare intorno alla figura del beneficiario, del tutelato, dell'inabilitato.

Sinossi degli istituti a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia



La legge che ha introdotto l'amministrazione di sostegno suggerisce diverse categorie di atti. Lo schema che segue, può offrire, nella sua esemplificazione, spunto di lettura e di concreta applicabilità dei diversi istituti posti a tutela dei soggetti deboli in generale.

1) ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

2) ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

3) ATTI RELATIVI ALLA VITA QUOTIDIANA

- DI NATURA PATRIMONIALE

- a. Svolgere attività lavorativa.
- b. Riscuotere pensione o rendite.
- c. Soddisfare esigenze primarie al proprio sostentamento e mantenimento.
- d. provvedere ai pagamenti ordinari (utenze gestioni).

- DI NATURA PERSONALE

- a. Igiene e cura giornaliera della propria persona.
- b. Igiene e decoro nell'ambiente di vita.

4. ATTI RELATIVI ALLA CURA

- a) ASPETTO SANITARIO
- b) COLLOCAZIONE ABITATIVA
- c) VITA DI RELAZIONE
 - familiare
 - di gruppo
 - di società

5. ATTI PERSONALISSIMI

- a) matrimonio
- b) separazione
- c) divorzio
- d) testamento
- e) consenso alle cure sanitarie

A cura di

Dr. Giuseppe Reale

Studio notarile Lobetti Bodoni - TORINO
Presidente Comitato Scientifico di Egida

EGIDA - Associazione Tutori Professionisti

Corso Peschiera, 209 - 10141 Torino
Tel. :011.38.52.785 - Fax: 011.38.50.929
E-mail: egida.atp@libero.it

L'Associazione **EGIDA** persegue, come finalità primaria, il miglioramento della qualità di vita delle persone fragili.

L'Associazione, per dare più efficacia e spessore ai propri interventi ed elaborazioni, ha costituito un proprio Comitato Scientifico ed ha allo studio programmi di formazione per Operatori Socio Sanitari, Tutori, Amministratori di sostegno, Curatori, così come ha articolato un programma di pubblicazioni di cui questo vademecum è parte.

L'Associazione è altresì disponibile ad ogni forma di ausilio e tutela dei soggetti fragili conformemente alle proprie finalità.

Appendice

- I. **ESEMPIO DI RICORSO PROMOSSO DA UN PRIVATO**

- II. **ESEMPIO DI RICORSO PROMOSSO DA UN SERVIZIO**

- III. **MODELLI DI RENDICONTO**
 - Rendiconto minimo
 - Rendiconto medio
 - Rendiconto complesso

- IV. **BOZZA DI RIFERIMENTO PER TESTAMENTO OLOGRAFO
CONTENENTE DESIGNAZIONE DI TUTORE O
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

- V. **PICCOLO GLOSSARIO**

- VI. **GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE**

- VII. **GLI UFFICI DEL GIUDICE TUTELARE IN PIEMONTE E
COMUNI DELLA GIURISDIZIONE**

I ESEMPIO DI RICORSO PROMOSSO DA SOGGETTO PRIVATO

**Ill.mo Giudice tutelare
presso il Tribunale di**

Ricorso¹ per l'apertura di
amministrazione di sostegno

Il sottoscritto signor nato a..... il..... residente
in..... (tel.....)

quale coniuge/ quale parente (*indicare il grado- entro il 4°*)/ quale affine (*entro il 2°*) / quale persona stabilmente convivente/ (*può ricorrere il beneficiario stesso anche se minore, interdetto o inabilitato*) del.. signor.. nat.. a...
..... con dimora abituale in....., legittimato ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 cod. civ.

(é opportuno che il ricorrente dimostri la propria qualità con documentazione certa - stato di famiglia anche storico, certificato di residenza, eventuale indicazione di testi che possono confermare la stabile convivenza.....)

PREMESSO

- che ..l. signor.. è celibe/ separato legalmente/ divorziato da...../coniugato con ..l. signor..con ..l. quale vive stabilmente in..... ;

- che i signori risultano essere coniugati in comunione legale dei beni/ separazione dei beni/ o altro regime patrimoniale convenzionale (*in tal caso allegare copia dell'atto che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi*), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si allega al presente ricorso sotto la lettera "A";

¹ Testo di ricorso elaborato dal Comitato Scientifico di EGIDA

- che ..l.. signor.. è affett.. da (*indicare le condizioni di salute del soggetto a favore del quale si ricorre, rimarcando quali siano le fragilità e gli impedimenti sopraggiunti che possono giustificare la richiesta di un amministratore di sostegno*), così come risulta dalla certificazione medica che si allega al presente ricorso sotto lettera “...”;

- che ..l.. signor.. è seguit.. dai servizi (sociali o psichiatrici) di con le seguenti modalità :....., con operatore di riferimento nella persona di.....;

- che il medico di famiglia è il dottor....., con ambulatorio in..... tel.....;

- che ..l.. signor.. è proprietario del seguente bene immobile (*indicare tutte le proprietà immobiliari o eventuali altri diritti - usufrutto, abitazione.....allegare i titoli di provenienza*);

- che detti beni immobili sono così utilizzati: (*indicare se sono goduti direttamente, se concessi in locazione o in comodato.....*);

- che ..l.. signor.. è titolare di pensione per importo mensile di euro..... e percepisce le seguenti rendite..... per un totale complessivo di euro.....mensili;

- che ..l.. signor.. è titolare di conto corrente bancario n., con saldo apparente alla data del..... di euro..... nonché deposito amministrato per l'importo di euro....., presso l'istituto di credito.....;

(indicare tutti i dati relativi alla consistenza e caratteristiche del patrimonio personale indicando quali siano gli aspetti di maggior difficoltà gestionale di quel determinato patrimonio)

- che le spese di mantenimento del.. signor.. ammontano ad euro mensili, e che le principali voci di spesa sono:.....;

- che ..l..signor..manifesta il desiderio di continuare a vivere presso la propria abitazione, nel proprio nucleo familiare composto da:

Sig.coniuge, Sig. figlio, Sig.;

- che ..l..signor.. svolgeva la seguente attività lavorativa

- che l.. stess.. signor.. coltivava i seguenti interessi

(culturali, sportivi, ricreativi, artistici.....indicare ciò che può consentire la individuazione delle caratteristiche dell'eventuale beneficiario al fine di ottenere un provvedimento più aderente possibile ai bisogni ed alle aspirazioni dello stesso, compatibilmente con l'esigenza di tutela);

- che dato il quadro clinico ad oggi configurabile, ..l.. signor.. necessita di essere assistit.. nel compimento dei seguenti atti, mentre appare opportuno sostituirli.. e rappresentarli.. nel compimento degli atti, e ciò perché

(indicare i motivi che giustificano l'intervento e l'ausilio dell'amministrazione di sostegno sia con riferimento agli interessi personali che patrimoniali, nonché quali autonomie possono permanere in capo al soggetto beneficiario rispetto, ad esempio, alla gestione delle sue entrate mensili);

- che si rende necessario provvedere con urgenza al compimento dei seguenti atti

(indicare le ragioni dell'urgenza osservando di produrre adeguata documentazione per far sì che il giudice possa provvedere con la tempestività che il caso impone);

- che parenti entro il 4° grado ed affini entro il 2° grado del.. signor.. sono: (Cognome e Nome, luogo e data di nascita, residenza e grado di parentela, recapito telefonico)

- che ..l.. signor.. è figli.. di nato ail....., residente in.....in vita/ deceduto

in..... in data..... e di..... nata
a.....il.....residente in.....in vita/ deceduta
in.....in data.....;

- che per quanto a propria conoscenza ...l. signor.. non ha desi-
gnato alcun amministratore di sostegno/*oppure*/ha designato quale proprio
amministratore di sostegno, mediante atto ricevuto dal notaio
..... con studio in, il
signor.....nato a il residente in
.....;

- che potrebbero assumere l'ufficio di amministratore di sostegno i signo-
ri.....(*indicare generalità e residenza di ognuno*).

CHIEDE

che codesto illustrissimo Giudice Tutelare, verificata la propria competenza
territoriale e per materia, provveda ai sensi dell'art. 405 cod. civ. all'apertura di
amministrazione di sostegno a favore e nell'interesse del.. signor..
..... nato a con dimora abituale in
..... e quindi alla nomina di un amministratore di sostegno.
Nell'esclusivo interesse del beneficiario si indicano le persone signori
..... quali possibili soggetti idonei a ricoprire l'ufficio.

Chiede altresì che, nelle more del procedimento, provveda in via d'urgenza alla
nomina di un amministratore di sostegno provvisorio autorizzandolo al compi-
mento dei seguenti atti, conside-
rate le ragioni in premessa indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 405 cod.
civ.

Chiede l'immediata efficacia dell'emanando decreto.

Data

Firma

Allegati:

ooooo

L'esempio di ricorso può presentare elementi ed indicazioni non necessarie per tutti i casi prospettabili concretamente. Importante è che il ricorso traduca tutto ciò che può consentire al Giudice Tutelare di avere una panoramica il più completa possibile del soggetto a favore del quale è proposto, così da evitare lungaggini istruttorie, relativamente a dati che il ricorrente può fornire.

II ESEMPIO DI RICORSO PROMOSSO DAI SERVIZI SOCIALI

**III.mo Giudice tutelare
presso il Tribunale di**

**Ricorso² per l'apertura
di amministrazione di sostegno
(art. 406 comma 3 ed art. 407 comma 1 cod. civ.)**

Il sottoscritto signor nato a il residente in
..... (tel.....)

quale responsabile del Consorzio socio assistenziale con sede in
..... (tel.), avendone i poteri in forza (del
vigente statuto o di delibera del consiglio.....n°..... in data.....) che in
copia conforme all'originale si allega al presente ricorso sotto la lettera "A",
legittimato ai sensi dell'art. 406 comma 3 cod.civ.;

PREMESSO

- che come risulta dalla relazione dell'assistente sociale in
data, che in copia si allega al presente ricorso sotto la lettera "....", il
sottoscritto è venuto ha conoscenza di fatti tali che rendono opportuna l'aper-
tura di amministrazione di sostegno a favore e nell'interesse del.. signor..
..... nato a il con stabile dimora in
..... tel

- che in via riassuntiva rispetto a quanto segnalato dalla relazione come sopra
allegata, sono da ritenersi rilevanti e quindi giustificano il presente ricorso le
seguenti circostanze e fatti:

1.

² Testo di ricorso elaborato dal Comitato Scientifico di EGIDA

2.
3.

- che ..l.. signor.. è celibe/ separato legalmente/ divorziato da /coniugato con ..l.. signor.. con ..l.. quale vive stabilmente in

- che i signori.....risultano essere coniugati in comunione legale dei beni/ separazione dei beni/ o altro regime patrimoniale convenzionale (in tal caso allegare copia dell'atto che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi), così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si allega al presente ricorso sotto la lettera "A";

- che ..l.. signor.. è affetto da (indicare le condizioni di salute del soggetto a favore del quale si ricorre, rimarcando quali siano le fragilità e gli impedimenti sopraggiunti che possono giustificare la richiesta di un amministratore di sostegno), così come risulta dalla certificazione medica che si allega al presente ricorso sotto lettera "...";

- che ..l.. signor.. è seguito dai servizi (sociali o psichiatrici) di con le seguenti modalità:, con operatore di riferimento nella persona di

- che i servizi sociali intenderebbero articolare un nuovo progetto che tenga presente i seguenti aspetti e ciò al fine di consentire il mantenimento delle seguenti autonomie

- che il medico di famiglia è il dottor, con ambulatorio in tel.;

- che ..l.. signor.. è proprietario del seguente bene immobile (indicare tutte le proprietà immobiliari o eventuali altri diritti - usufrutto, abitazione.....allegare i titoli di provenienza);

- che detti beni immobili sono così utilizzati: (indicare se sono goduti direttamente, se concessi in locazione o in comodato);

- che ..l.. signor.. è titolare di pensione per importo mensile di euro e percepisce le seguenti rendite per un totale complessivo di euro mensili;

- che ..l.. signor.. è titolare di conto corrente bancario n., con saldo apparente alla data del di euro nonché deposito amministrato per l'importo di euro, presso l'istituto di credito

(indicare, se possibile, tutti i dati relativi alla consistenza e caratteristiche del patrimonio personale indicando quali siano gli aspetti di maggior difficoltà gestionale di quel determinato patrimonio)

- che le spese di mantenimento del.. signor.. ammontano ad euro mensili, e che le principali voci di spesa sono:

- che ..l.. signor.. manifesta il desiderio di continuare a vivere presso la propria abitazione, nel proprio nucleo familiare composto da: coniuge, figlio

- che ..l.. signor.. svolgeva la seguente attività lavorativa

- che lo stesso signor coltivava i seguenti interessi *(culturali, sportivi, ricreativi, artistici indicare ciò che può consentire la individuazione delle caratteristiche dell'eventuale beneficiario al fine di ottenere un provvedimento più aderente possibile ai bisogni ed alle aspirazioni dello stesso, compatibilmente con l'esigenza di tutela)*;

- che dato il quadro clinico ad oggi configurabile, ..l.. signor.. necessita di essere assistit.. nel compimento dei seguenti atti, mentre appare opportuno sostituirlo e rappresentarlo nel compimento degli atti, e ciò perché *(indicare i motivi che giustificano l'intervento e l'ausilio dell'amministrazione di sostegno sia con riferimento agli interessi personali che patrimoniali, quali autonomie possono permanere in capo al soggetto beneficiario)*

rispetto, ad esempio, alla gestione delle sue entrate mensili);

- che si rende necessario provvedere con urgenza al compimento dei seguenti atti *(indicare le ragioni dell'urgenza osservando di produrre adeguata documentazione per far sì che il giudice possa provvedere con la tempestività che il caso impone);*

- che parenti entro il 4° grado ed affini entro il 2° grado del.. signor.. sono: *(Cognome e Nome, luogo e data di nascita, residenza e grado di parentela, recapito telefonico)*

- che ..l.. signor è figlio di nato a il....., residente in in vita/ deceduto in..... in data..... e di nata a.....il.....residente in.....in vita/ deceduta in..... in data.....
.;

- che per quanto a propria conoscenza ..l.. signor.. non ha designato alcun amministratore di sostegno/*oppure*/ha designato quale proprio amministratore di sostegno, mediante atto ricevuto dal notaio con studio in ..l.. signor.. nato a il residente in.....;

- che potrebbero assumere l'ufficio di amministratore di sostegno i signori.....*(indicare generalità e residenza di ognuno).*

CHIEDE

che codesto illustrissimo Giudice Tutelare, verificata la propria competenza territoriale e per materia, provveda ai sensi dell'art. 405 cod. civ. all'apertura di amministrazione di sostegno a favore e nell'interesse del.. signor.. nat.. a con dimora abituale in e quindi alla nomina di un amministratore di sostegno. Nell'esclusivo interesse del beneficiario si indicano le persone signori quali possibili soggetti idonei a ricoprire l'ufficio.

Chiede altresì che, nelle more del procedimento, provveda in via d'urgenza alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio autorizzandolo al compimento dei seguenti atti,
considerate le ragioni in premessa indicate., ai sensi e per gli effetti dell'art. 405 cod. civ.

Chiede l'immediata efficacia dell'emanando decreto.

Data

Firma

Allegati:

_____ oooooo _____

L'esempio di ricorso può presentare elementi ed indicazioni non necessarie per tutti i casi prospettabili concretamente. Importante è che il ricorso traduca tutto ciò che può consentire al Giudice Tutelare di avere una panoramica il più completa possibile del soggetto a favore del quale, è proposto, così da evitare lungaggini istruttorie, relativamente a dati che il ricorrente può fornire . E' opportuno che i servizi illustrino, per quanto possibile i punti da 1 a 9 come illustrati a pag. 31 del presente elaborato.

III MODELLI DI RENDICONTO³

“rendiconto minimo”

TRIBUNALE ORDINARIO DI UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Amministrazione di sostegno / Tutela

Sig. _____ N. _____ Reg. _____

Giudice Tutelare: Dr. _____

Amministratore di sostegno / Tutore: _____

Grado di parentela _____ nessuno _____

RENDICONTO dal _____ al _____

il sottoscritto _____, Amministratore di sostegno /

Tutore del Sig. _____,

dichiara che _l_ signor_ _____ vive presso:

- l'abitazione sita in _____ Via _____
n. _____ da solo / con _____ assistita
da _____

oppure:

- la struttura _____ Via _____
città _____ ove è ospite
- e che le condizioni generali di salute del ___ signor _____ sono
le seguenti _____

come dalla allegata dichiarazione del medico di base Dott. _____

sulle condizioni attuali del ___ signor _____

³ Testo di ricorso elaborato dal Comitato Scientifico di EGIDA

il sottoscritto _____, Amministratore di sostegno / Tutore di _____, dichiara che _l_ signor_ _____ è titolare di:

- pensione di invalidità di € _____ mensili
- assegno di accompagnamento di € _____ mensili
- altre pensioni di € _____ mensili
- altre entrate _____

L' Amministratore di sostegno / Tutore precisa che:

- tali somme sono state **interamente / parzialmente** destinate al mantenimento e all'assistenza del_ signor_ _____
- tali somme sono incassate e amministrare direttamente dall'istituto presso il quale _l_ signor_ _____ è ricoverat_ _____
- è stata risparmiata e depositata sul libretto/conto corrente N. _____ della banca/posta agenzia _____ la somma di € _____.

L' Amministratore di sostegno / Tutore dichiara che _l_ signor_ _____ è titolare di:

- Libretto di risparmio / conto corrente sopra citato con saldo di € _____ alla data del _____
- dei seguenti Titoli : _____
- dei seguente beni immobili:
città _____ Via _____ n. ___ **libero / affittato** _____
- dei seguenti altri beni _____

Si allega documentazione relativa ai conti e depositi intestati al_ signor_ _____

L' Amministratore di sostegno / Tutore dichiara che nel periodo relativo al presente rendiconto sono stati incassati i seguenti capitali

(città) _____, (data) _____

L' Amministratore di sostegno / Tutore
(firma) _____

“rendiconto medio”

**TRIBUNALE ORDINARIO DI
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE**

Amministrazione di sostegno / Tutela

Sig. _____ N. _____ Reg. _____

Giudice Tutelare: Dr. _____

Amministratore di sostegno / Tutore: _____

Grado di parentela _____ nessuno _____

RENDICONTO dal _____ al _____

1) Condizioni di salute - collocazione e progetto di vita della persona priva di autonomia

il sottoscritto _____, Amministratore di sostegno / Tutore

del Sig. _____,

dichiara che _l_ signor_ _____ vive presso:

- l'abitazione sita in _____ Via _____
n. _____ da sola /con _____ assistita da _____

oppure:

- la struttura _____ Via _____ città _____
_____ ove è ospite

- e che le condizioni generali di salute del__ signor__ _____ sono le seguenti _____

come dalla allegata dichiarazione del medico di base Dott. _____

sulle condizioni attuali del__ signor__ _____

Il progetto di vita del__ Signor_____ prevedeva _____

Del progetto indicato sono state portate a compimento le seguenti attività:

Sulle attività ancora da compiere lo scrivente informa che _____

2) Stato Patrimoniale all'inizio del periodo oggetto di Rendiconto

L' **Amministratore di sostegno / Tutore** dichiara che lo Stato patrimoniale del ___ signor ___ _____ al momento della:

* apertura della Amministrazione di sostegno / Tutela il (*data*) _____

oppure:

* all'approvazione del precedente Rendiconto alla data del _____ era la seguente:

- Disponibilità liquida in contanti € _____
- Libretto di risparmio/ Conto corrente N. _____ (bancario/postale) presso la banca / posta _____ agenzia _____ con saldo di € _____ alla data del _____
- dei seguenti Titoli (di stato/buoni postali/ quote fondi/ altri) : con scadenza il _____ per il valore nominale di ?€ _____
- dei seguente beni immobili:
città _____ Via _____ n. ____ **libero / affittato** _____
- dei seguenti altri beni _____

Si allega documentazione relativa ai conti e depositi intestati all' ___ signor _____

3) L'attività di gestione e relativi movimenti economici e patrimoniali

L' **Amministratore di sostegno / Tutore** dichiara che nel periodo relativo al presente Rendiconto vi sono stati i seguenti movimenti:

ENTRATE

- pensione di reversibilità n. _____ (mensilità n. ____) € . _____
- pensione di invalidità di n. _____ (mensilità n. ____) € . _____
- assegno di accompagnamento di n. _____ (mensilità n. ____) € . _____
- Fitti attivi _____ (mensilità n. ____) € . _____
- Interessi attivi sul capitale e risparmi € . _____
- altro _____ € . _____

TOTALE DELLE ENTRATE € . _____

USCITE

- Retta della struttura _____ (mensilità n. ____) € . _____
- Utenze _____ € . _____
- Spese condominiali: _____ € . _____
- Spese di abbigliamento e altri generi di conforto _____ € . _____
- Altro _____ € . _____

TOTALE DELLE USCITE € . _____

La differenza tra le entrate e le uscite è pari a € . _____ ed è depositata / *oppure* a mani del _____ come fondo cassa)

4) Stato Patrimoniale alla fine del periodo oggetto di Rendiconto

il sottoscritto _____, Amministratore di sostegno / Tutore di _____, dichiara che lo Stato patrimoniale del signor _____ - alla data del presente Rendiconto, è costituito da:

- Disponibilità liquida in contanti € _____
- Libretto di risparmio./ Conto corrente N. _____ (bancario/postale) presso la banca / posta _____ agenzia _____ con saldo di € _____ alla data del _____
- dei seguenti Titoli (di stato/buoni postali/ quote fondi/ altri) : con scadenza _____ per il valore nominale di € _____

- dei seguente beni immobili :
città _____ Via _____ n. ____ **libero / affittato** _____
- dei seguenti altri beni _____

Si allega documentazione relativa ai conti e depositi intestati al___
signor_ _____

e n. ____ pezze giustificative delle attività di gestione svolte.

(città) _____, (data) _____

L' Amministratore di sostegno / Tutore
(firma) _____

“rendiconto complesso”

**TRIBUNALE ORDINARIO DI
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE**

* * *

Amministrazione di sostegno / Tutela

Sig. _____ N. _____ Reg. _____

Giudice Tutelare: Dr. _____

Amministratore di sostegno / Tutore: _____

* * *

RELAZIONE ANNUALE (o FINALE) DI RENDICONTO

* * *

Ill.mo Signor Giudice Tutelare,

il sottoscritto _____, Amministratore di sostegno / Tutore

del__ Sig._____,

nominato dalla S.V. Ill.ma con decreto del _____ e giuramento in data

_____, rassegna la seguente

Relazione di Rendiconto,

per il periodo dal _____ al _____

secondo il seguente schema:

- Condizioni di salute del Signor _____;
- Stato del progetto di vita del Signor _____;
- Situazione patrimoniale del Signor _____ all’inizio del periodo oggetto di Rendiconto;
- L’attività di gestione svolta e conseguenti movimenti patrimoniali del periodo oggetto di Rendiconto;
- La Situazione patrimoniale alla fine del periodo oggetto di Rendiconto.

* * *

1) CONDIZIONI DI SALUTE DEL SIGNOR _____

Il Signor _____, affetto da “ _____ ”, è ospite della struttura _____ in _____

oppure:

risiede presso la propria abitazione sita in _____

Via _____ da sola *oppure* con _____

assistita da _____

Le condizioni fisiche sono _____

Le condizioni psicologiche sono _____

Esempi di altri dati

Le terapie psico-farmacologiche cui viene soggetto (non) paiono apportare significativi miglioramenti nella capacità di relazione e conseguentemente dei disturbi cui è soggetto.

E' stato sottoposto a visita fiscale per poter richiedere l'indennità di accompagnamento.

Si allega alla presente copia della relazione medica aggiornata.

Le condizioni di soggiorno presso la struttura (non) si sono modificate e prevedono:

la retta mensile a carico di _____ di _____;

costi di mantenimento per piccole spese a cui si sommano spese farmaceutiche per un importo medio mensile di _____ con una spesa

annuale pari a circa € _____

* * *

2)- STATO DEL PROGETTO DI VITA DEL SIGNOR _____

Il progetto di vita del Signor _____ prevedeva _____

Sulla base del progetto esposto lo scrivente informa che sono state portate a compimento le seguenti fasi _____

Mentre per proseguire nella realizzazione delle ulteriori attività previste , lo scrivente informa che _____

**3) SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL SIG. _____
ALL'INIZIO DEL PERIODO OGGETTO DEL RENDICONTO.**

La Situazione Patrimoniale del Signor _____ alla data finale del precedente Rendiconto approvato il _____ e conseguentemente all'inizio del periodo di riferimento per il presente Rendiconto, era la seguente:

ATTIVITÀ	Importi
Immobili:	
Terreno agricolo in _____ €. _____ (<i>valore catastale</i>)	€. 2084,42
Fabbricato in _____ €. _____ (<i>valore catastale</i>)	€. 0,00
• Crediti:	€. 0,00
• Liquidità: c/c n. _____ presso _____	€. 15.349,58
• Titoli _____	€. 0,00
• Altro _____	€. 0,00
Fondo cassa a mani di _____ €. _____	€. 200,25
TOTALE ATTIVITÀ	€. 17.634,25

PASSIVITÀ	Importi
• Rette mese di _____	€. _____
• Utenze _____ periodo dal _____ al _____	€. _____
• Spese Condominiali di _____ dal _____ al _____	€. _____
Nessuna	€. _____
TOTALE PASSIVITÀ	€. _____

4) L'ATTIVITA' DI GESTIONE SVOLTA E CONSEGUENTI MOVIMENTI PATRIMONIALI DEL PERIODO OGGETTO DI RENDICONTO.

Lo scrivente _____, per l'incarico affidatogli, operando nell'interesse del Signor _____, ne ha amministrato il patrimonio provvedendo a:

- riscuotere le risorse spettanti,
- pagare i debiti e sostenere le spese di mantenimento

I movimenti della gestione economica, patrimoniale e finanziaria, indicati in ordine cronologico nell'allegato giornale della procedura, vengono riassunti nei prospetti che seguono:

ENTRATE	Importi
• Fondo cassa a inizio periodo _____ <i>data</i>)	€. 200,25
• Saldo attivo di c/c _____	€. 15.349,58
• Ratei Pensione dal _____ - al _____	€. 7.167,00
• Ratei di pensione di reversibilità dal _____ - al _____	€. _____
• Ratei dell'indennità di accompagnamento dal _____ - al _____	€. _____
• Interessi sui titoli _____	€. _____
• Titoli scaduti _____	€. _____
Affitti attivi dal _____ - al _____	€. _____
- Altro _____	€. _____
- Altro _____	€. _____
TOTALE ENTRATE	€. 22.716,83

USCITE	Importi
• Retta della struttura dal _____ - al _____	€. 4.000,00
• Utenze sino al _____	€. _____
• Spese condominiali sino al _____	€. _____
• Spese abbigliamento e altri generi di conforto _____	€. 3.060,00
• Equo indennizzo al _____	€. _____
• spese bancarie _____	€. 40,19
• Acquisto di Titoli _____	€. _____
• altro _____	€. _____
TOTALE USCITE	€. 7.100,19

RIEPILOGO MOVIMENTI TOTALE ENTRATE	
TOTALE ENTRATE	€. 22.716,83
TOTALE USCITE	€. 7.100,19
DIFFERENZA ATTIVA	€. 15.616,64

La differenza attiva di Euro **15.616, 64** corrisponde alla consistenza attiva del c/c N. _____ acceso presso la Banca _____ ag. ____ per Euro **15.416,39** da sommarsi al fondo cassa a mani dell'amministratore di sostegno / tutore per Euro **200,25**.

* * *

5) LA SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL RENDICONTO.

Il sottoscritto amministratore di sostegno / tutore, sulla scorta delle attività illustrate nel corso della relazione che precede, può agevolmente confermare che la Situazione patrimoniale del Signor _____, alla fine del periodo oggetto di rendiconto, si presenta come segue:

SITUAZIONE PATRIMONIALE AGGIORNATA

ATTIVITÀ	Importi
• Liquidità: c/c n. _____ c/o _____	€. 15.416,39
• Fondo cassa a mani del _____	€. 200,25
• Titoli _____	€. _____
• Crediti: _____ INVARIATO	€. _____
• Immobili:	€. _____
Terreno agricolo in _____ €. _____ (valore catastale) INVARIATO	€. 2084,42
Fabbricato in _____ €. _____ (valore catastale) INVARIATO	€. _____
• altro _____	€. _____
TOTALE ATTIVITÀ	€. 17.701,06

PASSIVITÀ	Importi
• Rette mese di _____	€. _____
• Utenze _____ periodo dal _____ al _____	€. _____
• Spese Condominiali di _____ dal _____ al _____	€. _____
• altro _____	€. _____
Nessuna	€. _____
TOTALE PASSIVITÀ	€. _____

Confida lo scrivente relatore di essere stato chiaro ed esauriente nella propria esposizione. Resta a disposizione di S.V. Ill.ma per i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie e, rispettosamente

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia disporre per l'approvazione del Rendiconto della gestione.

Allega, in uno con la relazione, n. _____ pezze giustificative dei movimenti della gestione ed estratto del conto corrente N. _____

Con osservanza.

luogo _____, *data* _____

L'amministratore di sostegno / tutore

IV

BOZZA DI RIFERIMENTO PER STESURA DI TESTAMENTO OLOGRAFO PER DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O TUTORE DA PARTE DEL GENITORE⁴.

Io sottoscritto (*Cognome e Nome*), nato a il domiciliato in
designo quale possibile amministratore di sostegno o tutore di mio figlio.....
(*Cognome e Nome*), nato a..... il.... con dimora abituale in, qualora venisse
sottoposto ai relativi procedimenti, il signor (*Cognome e Nome*), nato
a il residente in

Data

(*Firma*)

.....

o o o o o

(Si rammenta che il testamento olografo deve essere scritto, datato e firmato personalmente dal testatore. Come ogni testamento può contenere anche solo disposizioni a contenuto non patrimoniale consentite dalla legge, così come previsto dall'art. 587 cod. civ.)

⁴Bozza di riferimento elaborato dal Comitato Scientifico di EGIDA

V PICCOLO GLOSSARIO

ATTI DI ORDINARIA e STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE:

La legge non definisce gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In generale sono atti di ordinaria amministrazione quelli diretti alla gestione del reddito, quelli diretti alla conservazione del patrimonio e che non determinano un rischio di alterazione dello stesso (es. riscossione della pensione, dei canoni di locazione, delle rendite da capitale, nonché l'utilizzo delle relative somme per il compimento di atti natura conservativa). Tali atti in genere non sono soggetti ad autorizzazione.

Sono atti di straordinaria amministrazione quelli che possono alterare e modificare la struttura e la consistenza del patrimonio o che possono generare un rischio di alterazione dello stesso (es. il mutuo, l'alienazione, l'accettazione di eredità, la riscossione di somma capitale ed il suo reimpiego). Tali atti sono soggetti ad autorizzazione preventiva.

Diversi sono i criteri per la loro individuazione, può essere d'ausilio il criterio giuridico: l'analisi delle norme che prescrivono la preventiva autorizzazione giudiziale consente di individuare gli atti che per scelta del legislatore sono di straordinaria amministrazione.

ATTO DI DESIGNAZIONE:

E' l'atto con cui una persona capace, nel pieno possesso delle sue facoltà volitive e cognitive, individua la persona di sua fiducia che potrà rivestire l'ufficio di amministratore di sostegno, nel caso di sua futura "incapacità". E' possibile effettuare detta designazione, quale eventuale beneficiario, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

BENEFICIARIO:

La persona che viene sottoposta e beneficia dell'amministrazione di sostegno.

CAPACITÀ D'AGIRE:

E' la capacità di disporre dei propri diritti, di obbligarsi assumendo precisi impegni mediante complete manifestazioni di volontà personale. Con la maggiore età si acquista la capacità generale di agire. L'incapacità di agire può essere assoluta (minori ed interdetti senza limitazioni, ora possibili) o relativa (minori emancipati, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno ed interdetti per cui è stata prevista la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione).

CAPACITÀ GIURIDICA:

E' la capacità di una persona di essere soggetto di diritti. Tale capacità, di regola, si acquista al momento della nascita.

CONFLITTO D'INTERESSI:

Si ha conflitto di interessi tutte le volte che il legale rappresentante (tutore e amministratore di sostegno), il curatore sono portatori di un interesse proprio e contrapposto rispetto alla persona rappresentata od assistita. Il conflitto è tale quando sussiste un pericolo di danno per la persona rappresentata o assistita e deve essere concreto, diretto ed attuale, oltre ad essere patrimonialmente apprezzabile.

CURATORE SPECIALE

E' colui che, in caso di conflitto d'interessi, viene nominato per rappresentare l'incapace nel compimento di un singolo atto, così da garantire autonomia di

valutazione dei suoi interessi rispetto a quelli del legale rappresentante o di chi assiste. La funzione cessa con il compimento del singolo atto o con la soluzione della questione sollevata.

CONSENSO INFORMATO:

E' l'adesione volontaria del paziente al trattamento medico a lui destinato. Alla corretta, completa ed idonea informazione segue l'adesione volontaria del paziente. Si afferma il primato della volontà e dell'autodeterminazione del soggetto malato rispetto all'assenso o dissenso al trattamento diagnostico terapeutico.

RESIDENZA:

Luogo dove la persona dimora abitualmente. La residenza è determinata dalla permanenza e dalla intenzione di abitare in quel determinato luogo.

DIMORA:

Luogo dove un soggetto si trova in via transitoria, ma con un minimo di stabilità.

DOMICILIO:

Luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.

INFERMITÀ DI MENTE ABITUALE:

Condizione di chi vede compromesse le sue condizioni psichiche e/o volitive, in modo tale da renderla totalmente incapace di provvedere ai propri interes-

si. L'abitudine, l'attualità e la gravità, sono caratteri oggettivi della infermità, presupposto per procedere con l'interdizione.

RENDICONTO:

E' l'atto con cui il tutore e l'amministratore di sostegno illustrano l'attività svolta nell'interesse della persona a favore della quale è diretto il loro ufficio. Esso deve contenere cronologicamente la descrizione di tutte le attività di gestione del patrimonio, ma soprattutto dovrà contenere una illustrazione dettagliata delle condizioni di vita e di salute dell'interdetto e del beneficiario, ponendosi quale momento di verifica dell'attuazione del progetto predisposto e disposto a favore della persona.

RICORSO:

E' l'atto introduttivo con cui la persona legittimata chiede al giudice tutelare di adottare il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno. In genere è l'istanza con cui si chiede al giudice di adottare un provvedimento di volontaria giurisdizione, diretto a rimuovere un ostacolo al compimento di un determinato atto.

SEGNALAZIONE:

E' l'atto con cui si porta a conoscenza del Pubblico Ministero la situazione di una determinata persona, per cui appare opportuno promuovere il procedimento di amministrazione di sostegno o di interdizione o di inabilitazione. In genere, nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, è l'atto con cui si informa l'autorità giudiziaria, affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti o promosse le opportune azioni.

TESTAMENTO:

E' un atto, revocabile, con cui una persona dispone delle proprie sostanze, quindi del proprio patrimonio, o di parte di queste, per il tempo della sua morte. Il testamento può contenere anche disposizioni non patrimoniali. Tra queste si ricomprende la possibilità per il genitore superstite di designare il tutore o l'amministratore di sostegno per il proprio figlio.

Il testamento può essere olografo: scritto per intero, datato e sottoscritto personalmente dal testatore (art. 602 cod. civ.).

Le altre forme ordinarie di testamento sono quelle previste per atto di un notaio: pubblico e segreto (artt. 603 e 604ss. cod. civ.).

Il testamento è nullo se manca dei requisiti formali previsti dalla legge.

VI NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Titolo XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia

Capo I – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. Amministrazione di sostegno

[1] La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità

[1] Il giudice Tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

[2] Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

[3] Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

[4] Qualora ne sussista la necessità, il giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un

amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

[5] Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità ;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

[6] Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice Tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

[7] Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice Tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. Soggetti

[1] Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

[2] Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

davanti al giudice competente per quest'ultima.

[3] I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice Tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. Procedimento

[1] Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

[2] Il giudice Tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

[3] Il giudice Tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

[4] Il giudice Tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

[5] In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. Scelta dell'amministratore di sostegno

[1] La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenti-

cata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice Tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

[2] Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

[3] Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

[4] Il giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice Tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. Effetti dell'amministrazione di sostegno

[1] Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

[2] Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. Doveri dell'amministratore di sostegno

[1] Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

[2] L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del

beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice Tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

[3] L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti .

Art. 411. Norme applicabili all'amministrazione di sostegno

[1] Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice Tutelare.

[2] All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

[3] Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

[4] Il giudice Tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice

[1] Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

[2] Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

[3] Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. Revoca dell'amministrazione di sostegno

[1] Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice Tutelare.

[2] L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

[3] Il giudice Tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

[4] Il giudice Tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.

Titolo XII

Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia

Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale

Art. 414. Persone che possono essere interdette

[1] Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Art. 415. Persone che possono essere inabilite

[1] Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

[2] Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

[3] Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell' articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 416. Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età

[1] Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore.

Art. 417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione

[1] L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

[2] Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Art. 418. Poteri dell'autorità giudiziaria

[1] Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.

[2] Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunciare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

[3] Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice Tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 .

Art. 419. Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

[1] Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

[2] Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

[3] Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.

Art. 420. Internamento definitivo in manicomio

Articolo abrogato

Art. 421. Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione

[1] L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall' articolo 416 .

Art. 422. Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

[1] Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

Art. 423. Pubblicità

[1] Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Art. 424. Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato

[1] Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

[2] Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell' articolo 419 . Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

[3] Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice

Tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408 .

Art. 425. Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

[1] L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice Tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

Art. 426. Durata dell'ufficio

[1] Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 427. Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato

[1] Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

[2] Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

[3] Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.

[4] Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o

prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 428. Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere

[1] Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

[2] L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

[3] L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

[4] Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

Art. 429. Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione

[1] Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

[2] Il giudice Tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

[3] Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice Tutelare.

Art. 430. Pubblicità

[1] Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l' articolo 423 .

Art. 431. Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

[1] La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

[2] Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

Art. 432. Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione

[1] L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

[2] Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo precedente.

[3] Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

VII

GLI UFFICI DEL GIUDICE TUTELARE IN PIEMONTE E COMUNI DELLA GIURISDIZIONE⁵

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

C.so Vittorio Emanuele II, 130 - 10138

ALPIGNANO - BEINASCO - CASELETTE - COLLEGNO - DRUENTO - GIVOLETTO - GRUGLIASCO - LA CASSA - PIANEZZA - RIVALTA DI TORINO - RIVOLI - SAN GILLIO - TORINO - VAL DELLA TORRE - VIL-LARBASSE .

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE DISTACCATA CHIVASSO

Via Siccardi, 9 - 10034 -

BRANDIZZO - BROZOLO - BRUSASCO - CASALBORGONE - CASTAGNETO PO - CASTIGLIONE TORINESE - CAVAGNOLO - CHIVASSO - CINZANO - FOGLIZZO - GASSINO TORINESE - LAURIANO - LOMBARDORE - MONTANARO - MONTEU DA PO - RIVALBA - RONDISONE - SAN BENIGNO CANAVESE - SAN MAURO TORINESE - SAN RAFFAELE CIMENA - SAN SEBASTIANO DA PO - SCIOZZE - SETTIMO TORINESE - TORRAZZA PIEMONTE - VEROLENGO - VERRUA SAVOIA - VOLPIANO.

⁵ Si rende opportuno verificare presso la sede del Tribunale di competenza eventuali variazioni circa la presenza del Giudice Tutelare nelle Sezioni Distaccate.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE DISTACCATA CIRIÉ**

Via Andrea Doria, 14/11-12

ALA DI STURA - BALANGERO - BALME - BARBANIA - BORGARO TORINESE - CAFASSE - CANTOIRA - CASELLE TORINESE - CERES - CHIALAMBERTO - CIRIÉ - COASSOLO TORINESE - CORIO - FIANO - FRONT - GERMAGNANO - GROSCAVALLO - GROSSO - LANZO TORINESE - LEINI' - LEMIE - MATHI - MEZZENILE - MONASTERO DI LANZO - NOLE - PESSINETTO - ROBASSOMERO - ROCCA CANAVESE - SAN CARLO CANAVESE - SAN FRANCESCO AL CAMPO - SAN MAURIZIO CANAVESE - TRAVES - USSEGLIO - VALLO TORINESE - VARISELLA - VAUDA CANAVESE - VENARIA REALE - VILLANOVA CANAVESE - VIU'.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE DISTACCATA MONCALIERI**

Via Palestro, 11 - 10024 -

ANDEZENO - ARIGNANO - BALDISSERO TORINESE - CAMBIANO - CARIGNANO - CHIERI - LA LOGGIA - MARENTINO - MOMBELLO DI TORINO - MONCALIERI - MONTALDO TORINESE - MORIONDO TORINESE - NICHELINO - PAVAROLO - PECETTO TORINESE - PINO TORINESE - PIOBESI TORINESE - RIVA PRESSO CHIERI - SANTENA - TROFARELLO - VILLASTELLONE - VINOVO.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE DISTACCATA SUSÀ

Via Palazzo di Città, 36 - 10059 -

ALMESE - AVIGLIANA - BARDONECCHIA - BORGONE SUSÀ - BRUZOLO - BUSSOLENO - BUTTIGLIERA ALTA - CAPRIE - CESANA TORINESE - CHIANOCCO - CHIOMONTE - CHIUSA DI SAN MICHELE - CLAVIERE - COAZZE - CONDOVE - EXILLES - GIAGLIONE - GIAVENO - GRAVERE - MATTIE - MEANA DI SUSÀ - MOMPANTERO - MONCENISIO - NOVALESA - OULX - REANO - ROSTA - RUBIANA - SALBERTRAND - SAN DIDERO - SAN GIORIO DI SUSÀ - SANT'AMBROGIO DI TORINO - SANT'ANTONINO DI SUSÀ - SAUZE D'OULX - SAUZE DI CESANA - SUSÀ - TRANA - VAIE - VALGIOIE - VENAUS - VILLAR DORA - VILLAR FOCCHIARDO.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ACQUI TERME

Via Portici Saracco, 10 - 15011 -

ACQUI TERME - ALICE BEL COLLE - BISTAGNO - BRUNO - BUBBIO - CALAMANDRANA - CARTOSIO - CASTEL BOGLIONE - CASTEL ROCCHERO - CASTELLETTO D'ERRO - CASTELLETTO MOLINA - CASTELNUOVO BELBO - CASTELNUOVO BORMIDA - CAVATORE - CESSOLE - CORTIGLIONE - DENICE - FONTANILE - GROGNARDO - INCISA SCAPACCINO - MALVICINO - MARANZANA - MELAZZO - MERANA - MOMBALDONE - MOMBARUZZO - MONASTERO BORMIDA - MONTABONE - MONTECHIARO D'ACQUI - MORBELLO - MORSASCO - NIZZA MONFERRATO - OLMO GENTILE - ORSARA BORMIDA - PARETO - PONTI - PONZONE - PRASCO - QUARANTI - RICILDONE - RIVALTA BORMIDA - ROCCAVERANO - ROCCHETTA PALAFAEA - SAN GIORGIO SCARAMPI - SEROLE - SESSAME - SPIGNO MONFERRATO - STREVI - TERZO - VAGLIO SERRA - VESIME - VISONE.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ALBA

P.za Medford, 1 - 12051 -

ALBA - ALBARETTO DELLA TORRE - ARGUELLO - BALDISSERO D'ALBA - BARBARESCO - BAROLO - BENEVELLO - BERGOLO - BORGOMALE - BOSIA - BOSSOLASCO - CAMO - CANALE - CASTAGNITO - CASTELLETTO UZZONE - CASTELLINALDO - CASTIGLIONE FALLETTO - CASTIGLIONE TINELLA - CASTINO - CERRETTO DELLE LANGHE - CISSONE - CORNELIANO D'ALBA - CORTEMILIA - COSSANO BELBO - CRAVANZANA - DIANO D'ALBA - FEISOGGIO - GORZEGNO - GOVONE - GRINZANE CAVOUR - GUARENE - ISOLABELLA - LEQUIO BERRIA - LEVICE - MAGLIANO ALFIERI - MANGO - MONFORTE D'ALBA - MONTÀ - MONTALDO ROERO - MONTELUPO ALBESE - MONTEU ROERO - MONTICELLO D'ALBA - NEIVE - NEVIGLIE - NIELLA - BELBO - PERLETTO - PEZZOLO VALLE UZZONE - PIOBESI D'ALBA - PRALORMO - PRIOCCA - ROCCHETTA BELBO - RODDI - RODDINO - RODELLO - SAN BENEDETTO BELBO - SANTO STEFANO ROERO - SERRALUNGA D'ALBA - SERRAVALLE LANGHE - SINIO - TORRE BORMIDA - TREISO - TREZZO TINELLA - VEZZA D'ALBA.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ALBA

SEZIONE DISTACCATA BRA

Via Serra, 2 - 12042 -

BRA - CARMAGNOLA - CERESOLE D'ALBA - CERVERE - CHERASCO - LA MORRA - NARZOLE - NOVELLO - POCAPAGLIA - POIRINO - SANFRÈ - SANTA VITTORIA D'ALBA - SOMMARIVA DEL BOSCO - SOMMARIVA PERNO - VERDUNO.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA

C.so Crimea, 81 - 15100 -

ALESSANDRIA - ALLUVIONI CAMBIÒ - BASSIGNANA - BELFORTE MONFERRATO - BERGAMASCO - BORGORATTO ALESSANDRINO - BOSCO MARENGO - CARENTINO - CARPENETO - CASAL CERPELLI - CASALEGGIO BOIRO - CASSINE - CASSINELLE - CASTELLAZZO BORMIDA - CASTELLETTO D'ORBA - CASTELLETTO MONFERRATO - CASTELSPINA - CREMOLINO - FELIZZANO - FRASCARO - FRESONARA - FRUGAROLO - GAMALERO - LERMA - LU - MASIO - MOLARE - MONTALDEO - MONTALDO BORMIDA - MONTECASTELLO - MORNESE - OVADA - OVIGLIO - PECETTO DI VALENZA - PIETRA MARAZZI - PREDOSA - QUARGNENTO - QUATTORDIO - RIVARONE - ROCCA GRIMALDA - SAN SALVATORE MONFERRATO - SEZZADIO - SILVANO D'ORBA - SOLERO - TAGLIOLO MONFERRATO - TRISOBBIO - VALENZA.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA SEZIONE DISTACCATA NOVI LIGURE

Via Giuseppe Verdi, 37 - 15067 -

ALBERA LIGURE - ARQUATA SCRIVIA - BASALUZZO - BORGHETTO DI BORBERA - BOSIO - CABELLA LIGURE - CANTALUPO LIGURE - CAPRIATA D'ORBA - CARREGA LIGURE - CARROSIO - FRACONALTO - FRANCAVILLA BISIO - GAVI - GRONDONA - MONGIARDINO LIGURE - NOVI LIGURE - PARODI LIGURE - PASTURANA - POZZOLO FORMIGARO - ROCCAFORTE LIGURE - ROCCHETTA LIGURE - SAN CRISTOFORO - SERRAVALLE SCRIVIA - STAZZANO - TASSAROLO - VIGNOLE BORBERA - VOLTAGGIO.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

P.za Catena, 3 - 14100 -

AGLIANO TERME – ALBUGNANO – ANTIGNANO – ARAMENGO – ASTI - AZZANO D’ASTI - BALDICHIERI D’ASTI – BELVEGLIO - BERZANO DI SAN PIETRO - BUTTIGLIERA D’ASTI – CALOSSO - CAMERANO CASASCO – CANELLI – CANTARANA – CAPRIGLIO – CASORZO – CASSINASCO - CASTAGNOLE DELLE LANZE - CASTAGNOLE MONFERRATO - CASTELL’ALFERO – CASTELLERO - CASTELLO DI ANNONE - CASTELNUOVO CALCEA - CASTELNUOVO DON BOSCO – CELLARENGO - CELLE ENOMONDO - CERRETO D’ASTI - CERRO TANARO - CHIUSANO D’ASTI – CINAGLIO - CISTERNA D’ASTI – COAZZOLO – COCCONATO – CORSIONE – CORTANDONE – CORTANZE – CORTAZZONE – COSSOMBRATO - COSTIGLIOLE D’ASTI – CUNICO - DUSINO -SAN MICHELE – FERRERE – FRINCO – GRANA - ISOLA D’ASTI – LOAZZOLO – MARETTO – MOASCA – MOMBERCELLI – MONALE - MONCUCCO TORINESE – MONGARDINO – MONTAFIA - MONTALDO SCARAMPI - MONTECHIARO D’ASTI - MONTEGROSSO D’ASTI – MONTEMAGNO - MONTIGLIO MONFERRATO – MORASENGO - PASSERANO MARMORITO – PIEA - PINO D’ASTI - PIOVÀ MASSAIA – PORTACOMARO – REFRANCORE - REVIGLIASCO D’ASTI – ROATTO – ROBELLA - ROCCA D’ARAZZO - ROCCHETTA TANARO - SAN DAMIANO D’ASTI - SAN MARTINO ALFIERI - SAN MARZANO OLIVETO - SAN PAOLO SOLBRITO – SCURZOLENGO – SETTIME – SOGLIO – TIGLIOLE – TONENGO – VALFENERA – VIALE – VIARIGI - VIGLIANO D’ASTI - VILLA SAN SECONDO - VILLAFRANCA D’ASTI - VILLANOVA D’ASTI – VINCHIO.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA

Via Guglielmo Marconi, 28 - 13051 -

ANDORNO MICCA - BENNA - BIELLA - BIOGLIO - BORRIANA - BRUSNENGO - CALLABIANA - CAMANDONA - CAMBURZANO - CAMPIGLIA CERVO - CANDELO - CASAPINTA - CASTELLETTO CERVO - CAVAGLIÀ - CERRETO CASTELLO - CERRIONE - COGGIOLA - COSSATO - CROSA - CURINO - DONATO - DORZANO - GAGLIANICO - GRAGLIA - LESSONA - MAGNANO - MASSAZZA - MASSERANO - MEZZANA MORTIGLIENGO - MIAGLIANO - MONGRANDO - MOSSO - MOTTALCIATA - MUZZANO - NETRO - OCCHIEPPO INFERIORE - OCCHIEPPO SUPERIORE - PETTINENGO - PIATTO - PIEDICAVALLO - POLLONE - PONDERANO - PORTULA - PRALUNGO - PRAY - QUAREGNA - QUITTENGO - RONCO BIELLESE - ROPPOLO - ROSAZZA - SAGLIANO MICCA - SALA BIELLESE - SALUSSOLA - SAN PAOLO CERVO - SANDIGLIANO - SELVE MARCONE - SOPRANA - SORDEVOLO - STRONA - TAVIGLIANO - TERNENGO - TOLLEGNO - TORRAZZO - TRIVERO - VALDENGO - VALLANZENGO - VALLE MOSSO - VALLE SAN NICOLAO - VEGLIO - VERRONE - VIGLIANO BIELLESE - VILLANOVA BIELLESE - VIVERONE - ZIMONE - ZUBIENA - ZUMAGLIA.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASALE MONFERRATO

P.za Bernotti, 2 - 15033 -

ALFIANO NATTA - ALTAVILLA MONFERRATO - BALZOLA - BORGO SAN MARTINO - BOZZOLE - CALLIANO - CAMAGNA MONFERRATO - CAMINO - CASALE MONFERRATO - CASTELLETTO MERLI - CELLA MONTE - CERSETO - CERRINA MONFERRATO - CONIOLO - CONZANO - CUCCARO MONFERRATO - FRASSINELLO MONFERRATO - FRASSINETTO PO - FUBINE - GABIANO - GIAROLE - GRAZZANO BADOGGIO - MIRABELLO MONFERRATO - MOMBELLO - MONFERRATO - MONCALVO - MONCESTINO - MORANO SUL PO - MURISENGO - OCCIMIANO - ODALENGO GRANDE - ODALENGO

PICCOLO – OLIVOLA – OTTIGLIO - OZZANO MONFERRATO –
PENANGO - POMARO MONFERRATO – PONTSTURA - PONZANO
MONFERRATO - ROSIGNANO MONFERRATO - SALA MONFERRATO
- SAN GIORGIO MONFERRATO - SERRALUNGA DI CREA – SOLON-
GHELLO – TERRUGGIA – TICINETO – TONCO – TREVILLE – VALMAC-
CA - VIGNALE MONFERRATO – VILLADEATI – VILLAMIROGLIO - VIL-
LANOVA MONFERRATO.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO

P.za Galimberti, 7 - 12100 -

ACCEGLIO – AISONE – ARGENTERA – BEINETTE – BERNEZZO -
BORGO SAN DALMAZZO – BOVES – BUSCA – CANOSIO – CARA-
GLIO – CARTIGNANO - CASTELLETTO STURA – CASTELMAGNO -
CELLE DI MACRA – CENTALLO – CERVASCA - CHIUSA DI PESIO –
CUNEO – DEMONTE – DRONERO – ELVA – ENTRACQUE – FOSSA-
NO – GAIOLA - LIMONE PIEMONTE – MACRA – MARMORA –
MOIOLA - MONTEMALE DI CUNEO - MONTEROSSO GRANA – PEVE-
RAGNO – PIETRAPORZIO – PRADLEVES – PRAZZO – RITTANA –
ROASCHIA – ROBILANTE – ROCCABRUNA – ROCCASPAVERA –
ROCCAIONE – SAMBUCO - SAN DAMIANO MACRA – STROPPO –
TARANTASCA - VALDIERI – VALGRANA – VALLORiate – VERNANTE
– VIGNOLO – VILLAFALLETTO - VILLAR SAN COSTANZO – VINADIO
– VOTTIGNASCO.

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Via Patrioti, 12 - 10015 -

AGLIE' - ALBIANO D'IVREA - ALICE SUPERIORE - ALPETTE - ANDRA-
TE - AZEGLIO - BAIRO - BALDISSERO CANAVESE - BANCHETTE -
BARONE CANAVESE - BOLLENGO - BORGIALLO - BORGOFRANCO
D'IVREA - BORGOMASINO - BOSCONERO - BROSSO - BUROLO -
BUSANO - CALUSO - CANDIA CANAVESE - CANISCHIO - CARAVINO
- CAREMA - CASCINETTE D'IVREA - CASTELLAMONTE - CASTEL-
NUOVO NIGRA - CERESOLE REALE - CHIAVERANO - CHIESANUOVA
- CICONIO - CINTANO - COLLERETTO CASTELNUOVO - COLLERET-
TO GIACOSA - COSSANO CANAVESE - CUCEGLIO - CUORGNE' -
FAVRIA - FELETTO - FIORANO CANAVESE - FORNO CANAVESE -
FRASSINETTO - INGRIA - ISSIGLIO - IVREA - LESSOLO - LEVONE -
LOCANA - LORANZE' - LUGNACCO - LUSIGLIE' - MAGLIONE -
MAZZE' - MERCENASCO - MEUGLIANO - MONTALENGHE - MON-
TALTO DORA - NOASCA - NOMAGLIO - OGLIANICO - ORIO CANA-
VESE - OZEGNA - PALAZZO CANAVESE - PARELLA - PAVONE CANA-
VESE - PECCO - PEROSA CANAVESE - PERTUSIO - PIVERONE - PONT-
CANAVESE - PRASCORSANO - PRATIGLIONE - QUAGLIUZZO -
QUASSOLO - QUINCINETTO - RIBORDONE - RIVARA - RIVAROLO
CANAVESE - RIVAROSSA - ROMANO CANAVESE - RONCO CANAVE-
SE - RUEGLIO - SALASSA - SALERANO CANAVESE - SAMONE - SAN
COLOMBANO BELMONTE - SAN GIORGIO CANAVESE - SAN GIU-
STO CANAVESE - SAN MARTINO CANAVESE - SAN PONSO - SCAR-
MAGNO - SETTIMO ROTTARO - SETTIMO VITTONI - SPARONE -
STRAMBINELLO - STRAMBINO - TAVAGNASCO - TORRE CANAVESE
- TRAUSELLA - TRAVERSELLA - VALPERGA - VALPRATO SOANA -
VESTIGNE' - VIALFRE' - VICO - CANAVESE - VIDRACCO - VILLAREG-
GIA - VISCHE - VISTRORIO.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVÌ

Via Vasco, 2 - 12084 -

ALTO - BAGNASCO - BASTIA MONDOVÌ - BATTIFOLLO - BELVEDERE LANGHE - BENE VAGIENNA - BONVICINO - BRIAGLIA - BRIGA ALTA - CAMERANA - CAPRAUNA - CARRÙ - CASTELLINO TANARO - CASTELNUOVO DI CEVA - CEVA - CIGLIÈ - CLAVESANA - DOGLIANI - FARIGLIANO - FRABOSA SOPRANA - FRABOSA SOTTANA - GARESSIO - GOTTASECCA - IGLIANO - LEQUIO TANARO - LESEGNO - LISIO - MAGLIANO ALPI - MARGARITA - MARSAGLIA - MOMBARCARO - MOMBASIGLIO - MONASTERO DI VASCO - MONASTEROLO CASOTTO - MONCHIERO - MONDOVÌ - MONESIGLIO - MONTALDO DI MONDOVÌ - MONTANERA - MONTEZEMOLO - MOROZZO - MURAZZANO - NIELLA TANARO - NUCETTO - ORMEA - PAMPARATO - PAROLDO - PERLO - PIANFEI - PIOZZO - PRIERO - PRIOLA - PRUNETTO - ROASCIO - ROBURENT - ROCCA CIGLIÈ - ROCCA DÉ BALDI - ROCCAFORTE MONDOVÌ - SALE DELLE LANGHE - SALE SAN GIOVANNI - SALICETO - SALMOUR - SAN MICHELE MONDOVÌ - SANT'ALBANO STURA - SCAGNELLO - SOMANO - TORRE MONDOVÌ - TORRESINA - TRINITÀ - VICOFORTE - VILLANOVA MONDOVÌ - VIOLA.

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

Via Pietro Avario, 5 - 28100 -

BARENGO - BELLINZAGO NOVARESE - BIANDRATE - BORGOLAVEZZARO - BRIONA - CALTIGNAGA - CAMERI - CARPIGNANO SESIA - CASALBELTRAME - CASALEGGIO NOVARA - CASALINO - CASALVOLONE - CASTELLAZZO NOVARESE - CERANO - FARA NOVARESE - GALLIATE - GARBAGNA NOVARESE - GHEMME - GRANOZZO CON MONTICELLO - LANDIONA - MANDELLO VITTA - MARANO TICINO - MEZZOMERICO - MOMO - NIBBIOLA - NOVARA - OLEGGIO - RECETTO - ROMENTINO - SAN NAZZARO SESIA - SAN PIETRO MOSEZZO - SILLAVENGO - SIZZANO - SOZZAGO -

TERDOBBIATE – TORNACO – TRECATE - VAPRIO D'AGOGNA –
VESPOLATE – VICOLUNGO – VINZAGLIO.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE DISTACCATA BORGOMANERO**

Viale Don Minzioni, 32 - 28021 -

AGRATE CONTURBIA – BOCA – BOGOGNO - BOLZANO NOVARESE
- BORGO TICINO – BORGOMANERO - BRIGA NOVARESE - CASTEL-
LETTO SOPRA TICINO – CAVAGLIETTO - CAVAGLIO D'AGOGNA –
CAVALLIRIO – COMIGNAGO – CRESSA – CUREGGIO – DIVIGNANO
- FONTANETTO D'AGOGNA – GARGALLO – GATTICO – GOZZANO –
GRIGNASCO – MAGGIORA – POGNO – POMBIA - PRATO SESIA -
ROMAGNANO SESIA - SAN MAURIZIO D'OPAGLIO – SORISO –
SUNO - VARALLO POMBIA – VERUNO.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PINEROLO

Via Convento di San Francesco, 1 - 10064 -

AIRASCA - ANGROGNA - BIBIANA - BOBBIO PELLICE - BRICHERA-
SIO - BRUINO - BURIASCO - CAMPIGLIONE-FENILE - CANDIOLO -
CANTALUPA - CASTAGNOLE PIEMONTE - CAVOUR - CERCENASCO -
CUMIANA - FENESTRELLE - FROSSASCO - GARZIGLIANA - INVERSO
PINASCA - LOMBRIASCO - LUSERNA SAN GIOVANNI - LUSERNETTA
- MACELLO - MASSELLO - NONE - ORBASSANO - OSASCO - OSASIO
- PANCALIERI - PEROSA ARGENTINA - PERRERO - PINASCA - PINE-
ROLO - PIOSSASCO - PISCINA - POMARETTO - PORTE - PRAGELATO
- PRALI - PRAMOLLO - PRAROSTINO - ROLETTA - RORÀ - ROURE -
SALZA DI PINEROLO - SAN GERMANO CHISONE - SAN PIETRO VAL
LEMINA - SAN SECONDO DI PINEROLO - SANGANO - SCALENGHE
- SESTRIERE - TORRE PELLICE - USSEAUX - VIGONE - VILAFRANCA
PIEMONTE - VILLAR PELLICE - VILLAR PEROSA - VIRLE PIEMONTE –
VOLVERA.

TRIBUNALE ORDINARIO DI SALUZZO

C.so Roma, 1 - 12037 -

BAGNOLO PIEMONTE - BARGE - BELLINO - BRONDELLO - BROS-
SASCO - CARAMAGNA PIEMONTE - CARDÈ - CASALGRASSO -
CASTELDEFINO - CASTELLAR - CAVALLERLEONE - CAVALLER-
MAGGIORE - COSTIGLIOLE SALUZZO - CRISSOLO - ENVIE - FAULE
- FRASSINO - GAMBASCA - GENOLA - ISASCA - LAGNASCO -
MANTA - MARENE - MARTINIANA PO - MELLE - MONASTEROLO DI
SAVIGLIANO - MORETTA - MURELLO - ONCINO - OSTANA - PAE-
SANA - PAGNO - PIASCO - POLONGHERA - PONTECHIANALE -
RACCONIGI - REVELLO - RIFREDDO - ROSSANA - RUFFIA - SALUZZO
- SAMPEYRE - SANFRONT - SAVIGLIANO - SCARNAFIGI -
TORRE SAN GIORGIO - VALMALA - VENASCA - VERZUOLO - VILLA-
NOVA SOLARO.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORTONA

P.za delle Erbe, 1 - 15057 -

ALZANO SCRIVIA - AVOLASCA - BERZANO DI TORTONA - BRIGNANO FRASCATA - CARBONARA SCRIVIA - CAREZZANO - CASALNO-CETO - CASASCO - CASSANO SPINOLA - CASTELLANIA - CASTELLAR GUIDOBONO - CASTELNUOVO SCRIVIA - CERRETO GRUE - COSTA VESCOVATO - DERNICE - FABBRICA CURONE - GARBAGNA - GAVAZZANA - GREMIASCO - GUAZZORA - ISOLA SANT'ANTONIO - MOLINO DEI TORTI - MOMPERONE - MONLEALE - MONTACUTO - MONTEGIOCO - MONTEMARZINO - PADERNA - PIOVERA - PONTECURONE - POZZOL GROPPO - SALE - SAN SEBASTIANO CURONE - SANT'AGATA FOSSILI - SARDIGLIANO - SAREZZANO - SPINETO SCRIVIA - TORTONA - VIGUZZOLO - VILLARVERNIA - VILLAROMAGNANO - VOLPEDO - VOLPEGLINO.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

C.so Europa, 3 - 28048 -

AMENO - ANZOLA D'OSSOLA - ARIZZANO - ARMENO - AROLA - ARONA - AURANO - BAVENO - BEE - BELGIRATE - BROVELLO CARPUGNINO - CAMBIASCA - CANNERO RIVIERA - CANNOBIO - CAPREZZO - CASALE CORTE CERRO - CAVAGLIO - SPOCCIA - CESARA - COLAZZA - COSSOGNO - CORSOLO ORASSO - DORMELLETO - FALMENTA - GERMAGNO - GHIFFA - GIGNESE - GRAVELLONA TOCE - GURRO - INTRAGNA - INVORIO - LESA - LOREGLIA - MADONNA DEL SASSO - MASSINO VISCONTI - MASSIOLA - MEINA - MERGOZZO - MIASINO - MIAZZINA - NEBBIUNO - NONIO - OGGEBBIO - OLEGGIO CASTELLO - OMEGNA - ORNAVASSO - ORTA SAN GIULIO - PARUZZARO - PELLA - PETTENASCO - PIEVE VERGONTE - PISANO - PREMENO - PREMOSELLO-CHIOVENDA - QUARNA SOPRA - QUARNA SOTTO - SAN BERNARDINO VERBANO - STRESA - TRAREGO VIGGIONA - VALSTRONA - VERBANIA - VIGNONE - VOGOGNA.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
SEZIONE DISTACCATA DOMODOSSOLA**

Via Giuseppe Romita, 1 - 28037 -

ANTRONA SCHIERANCO - BACENO - BANNIO ANZINO - BEURACARDEZZA - BOGNANCO - CALASCA CASTIGLIONE - CEPPO MORELLI - CRAVEGGIA - CREVOLADOSSOLA - CRODO - DOMODOSSOLA - DRUOGNO - FORMAZZA - MACUGNAGA - MALESCO - MASERA - MONTECRETESE - MONTESCHENO - PALLANZENO - PIEDIMULERA - PREMIA - RE - SANTA MARIA MAGGIORE - SEPPIANA - TOCENO - TRASQUERA - TRONTANO - VANZONE CON SAN CARLO - VARZO - VIGANELLA - VILLADOSSOLA - VILLETTE.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

P.za Amedeo IX, 2 - 13100 -

ALBANO VERCELLESE - ALICE CASTELLO - ARBORIO - ASIGLIANO VERCELLESE - BALOCCO - BIANZE' - BORGO D'ALE - BORGO VERCELLI - BURONZO - CARESANA - CARESANABLOT - CARISIO - CASANOVA ELVO - CIGLIANO - COLLOBIANO - COSTANZANA - CRESCENTINO - CROVA - DESANA - FONTANETTO PO - FORMIGLIANA - GATTINARA - GHIFFLENGA - GHISLARENCO - GREGGIO - LAMPORO - LENTA - LIGNANA - LIVORNO FERRARIS - LOZZOLO - MONCRIVELLO - MOTTA DE' CONTI - OLCENENGO - OLDENICO - PALAZZOLO VERCELLESE - PERTENGO - PEZZANA - PRAIROLO - QUINTO VERCELLESE - RIVE - ROASIO - RONSECCO - ROVASENDA - SALASCO - SALI VERCELLESE - SALUGGIA - SAN GERMANO VERCELLESE - SAN GIACOMO VERCELLESE - SANTHIA' - STROPPIANA - TRICERRO - TRINO - TRONZANO VERCELLESE - VERCELLI - VILLA DEL BOSCO - VILLARBOIT - VILLATA.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE DISTACCATA VARALLO

C.so Roma, 35 - 13019 -

AILOCHE - ALAGNA VALSESIA - BALMUCCIA - BOCCIOLETTO -
BORGOSESIA - BREIA - CAMPERTOGNO - CAPRILE - CARCOFORO
- CELLIO - CERVATTO - CIVIASCO - CREVAGLIANA - CREVACUORE
- FOBELLO - GUARDABOSONE - MOLLIA - PILA - PIODE -
POSTUA - QUARONA - RASSA - RIMA SAN GIUSEPPE - RIMASCO -
RIMELLA - RIVA VALDOBBIÀ - ROSSA - SABBIA - SCOPA - SCOPEL-
LO - SERRAVALLE SESIA - SOSTEGNO - VALDUGGIA - VARALLO -
VOCCA.

- 1 Testo di ricorso elaborato dal Comitato Scientifico di *EGIDA*.
- 2 Testo di ricorso elaborato dal Comitato Scientifico di *EGIDA*.
- 3 Modelli di rendiconto elaborati dal Comitato Scientifico di *EGIDA*.
- 4 Bozza di riferimento elaborato dal Comitato Scientifico di *EGIDA*.
- 5 Si rende opportuno verificare presso la sede del Tribunale di competenza eventuali variazioni circa la presenza del Giudice Tutelare nelle Sezioni Distaccate.

